



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

44^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

mercoledì 23 novembre 2016

Presidenza del Presidente LOIZZO

INDICE

Comunicazione del Presidente				
Presidente	pag.	3	Sezione Personale” esame testo emendato con assorbimento del ddl 184/2016 e dei ddl da 188 a 198/2016	
Ordine del giorno	»	3	Presidente	pag. 5
DDL n. 183 del 26/10/2016 “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Regularizzazione carte contabili – Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa S. Paolo, luglio 2016 – Sent. 3562/2015 Trib. Ta/Sez. Lav. giudizio ‘Dip. Cod. R.P. 723045/RP’ – RGE n. 1502/2016 (P.U. n. 1168-1619-1620)			Amati, <i>relatore</i>	» 5
			<i>Esame articolato</i>	
			Presidente	» 6,10,11
			DDL n. 127 del 06/07/2016 – Normativa di attuazione per la Regione Puglia del d.lgs. 192/05, del d.P.R. 74/2013 e del d.P.R. 75/2013 con i quali è stata recepita la direttiva 2010/31/UE. Istituzione del	

“Catasto energetico regionale”

Presidente	pag.	11
Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	11

Esame articolato

Presidente	»	21 e <i>passim</i>
Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	22
Cera	»	24,49
Capone, <i>assessore allo sviluppo economico</i>	»	24,27,34,35,41,47,50
Zullo	»	24
Trevisi	»	26,27,34,35,41,47,49

Processo verbale	»	51
-------------------------	---	----

Congedi	»	53
----------------	---	----

Risposta scritta alle interrogazioni	»	53
---	---	----

Assegnazioni alle Commissioni	»	53
--------------------------------------	---	----

Interrogazioni e mozioni presentate	»	54
--	---	----

PDL Amati, Zinni, Colonna, Ventola, Campo, Pentassuglia “Modi-

fiche agli articoli 5 e 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 – Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”

Presidente	pag.	54,55
Caracciolo, <i>relatore</i>	»	54

Esame articolato

Presidente	»	55 e <i>passim</i>
Colonna	»	56,57,59,61,64,67,72

Curcuruto, <i>assessore alla pianificazione territoriale</i>	»	56,57,58,59,60,62,64,68,71,76
--	---	-------------------------------

Marmo	»	59,74,76
-------	---	----------

Pentassuglia	»	61,62,70
--------------	---	----------

Negro, <i>assessore al welfare</i>	»	62
------------------------------------	---	----

Ventola	»	63
---------	---	----

Laricchia	»	63,64
-----------	---	-------

Trevisi	»	65,66,68
---------	---	----------

Amati	»	66,75
-------	---	-------

Zinni	»	67
-------	---	----

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LOIZZO

Comunicazione del Presidente

PRESIDENTE. Per rispetto degli alunni che sono venuti qui dalla lontana, straordinaria e bellissima città di Lucera e che stanno aspettando che si apra il Consiglio per valutare quello che avviene, devo precisare che, purtroppo, non siamo nelle condizioni di cominciare presto.

Si tratta delle V classi delle sezioni A e B dell'Istituto Comprensivo Manzoni-Radice di Lucera.

Giustamente gli alunni e le insegnanti chiedono di essere liberati, perché devono tornare a Lucera. Intanto, dunque, chiedo scusa a voi, ragazzi e ragazze, e alle insegnanti. Vi chiedo scusa di cuore.

Purtroppo, è capitata una giornata un po' difficile. Come avete visto fuori, appena siete arrivati, da una parte ci sono i lavoratori dei Consorzi di bonifica che non prendono lo stipendio da mesi e che, giustamente, vengono qui a pretendere che il Consiglio regionale provi a trovare una soluzione; dall'altra parte, ci sono i lavoratori dell'azienda Natuzzi, una grande azienda che produce "l'imbottito", cioè i mobili e i divani, che sono in una situazione difficile.

L'azienda ha un processo di crisi, i dipendenti sono in cassa integrazione e non si riesce a intravedere una buona prospettiva per salvare i posti di lavoro. Sono riuniti con l'assessore alle attività produttive, l'assessore Capone, per affrontare la loro vertenza.

Queste sono le ragioni che ci stanno portando a ritardare l'avvio del Consiglio e di questo vi chiediamo scusa. Forse sarà anche possibile rinviare a una prossima scadenza. Potreste tornare un'altra volta, sperando che quella giornata sia più fortunata di oggi.

Ovviamente vi ringrazio per essere venuti e per averci fatto visita. Ringrazio voi e tutti gli insegnanti che vi seguono.

Buon ritorno a Lucera.

La seduta è aperta (ore 12.46).

(Segue inno nazionale)

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) DDL n. 127 del 06/07/2016 – Normativa di attuazione per la Regione Puglia del d.lgs. 192/05, del d.P.R. 74/2013 e del d.P.R. 75/2013 con i quali è stata recepita la direttiva 2010/31/UE. Istituzione del "Catasto energetico regionale" (*rel. cons. Pentassuglia*);

2) DDL n. 106 del 15/06/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" (*rel. cons. Pentassuglia*);

3) DDL n. 183 del 26/10/2016 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Regolarizzazione carte contabili – Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa S. Paolo, luglio 2016 – Sent. 3562/2015 Trib. Ta/Sez. Lav. giudizio 'Dip. Cod. R.P. 723045/RP' – RGE n. 1502/2016 (P.U. n. 1168-1619-1620) Sezione Personale" esame testo emendato con assorbimento del ddl 184/2016 e dei ddl da 188 a 198/2016 (*rel. cons. Amati*);

4) DDL n. 52 del 19/04/2016 "Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti (disciplinati dall'art. 242, comma 13-bis, del d.lgs. n. 152/2006, d.m. dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 31 del 12 febbraio 2015)" (*rel. cons. Caracciolo*);

5) PDL Amati, Zinni, Colonna, Ventola, Campo, Pentassuglia "Modifiche agli articoli 5 e 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 – Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" (*rel. cons. Caracciolo*);

6) Ordine del giorno Bozzetti del 08/11/2016 “Regolamentazione orari apertura attività commerciali”;

7) Mozione Conca, Galante del 17/06/2016 “Riduzione e contenimento della spesa pubblica nel settore farmaceutico”;

8) Mozione Barone, Bozzetti, Di Bari, Casili, Laricchia del 28/06/2016 “Istituzione sezione operativa della D.I.A. presso la città di Foggia”;

9) Mozione Perrini, Zullo, Congedo, Ventola, Manca del 29/06/2016 “Chiusura Pronto Soccorso ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto”;

10) Mozione Conca, Galante del 01/07/2016 “Misura per il superamento dei tempi massimi d’attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie”;

11) Mozione Conca, Galante del 01/07/2016 “Riduzione contributo degli assistiti alla spesa sanitaria (*ticket e superticket*)”;

12) Mozione Conca, Galante del 21/07/2016 “Riconoscimento della miodesopsia come malattia rara. Aggiornamento dell’elenco malattie rare D.M. 279/2001, tutela dei bambini e delle persone che ne sono affette in Puglia”;

13) Mozione Franzoso, Marmo N. del 21/07/2016 “Ripristino offerta sanitaria attuale della provincia di Taranto sino alla realizzazione di n. 1 nuovo presidio ospedaliero di II livello”;

14) Mozione Abaterusso, Caroppo A., Congedo, Pandinelli del 04/08/2016 “Sia garantita la realizzazione della strada statale 275”;

15) Mozione Damascelli del 09/08/2016 “Violenta grandinata, gravi danni all’agricoltura pugliese. Richiesta urgente dello stato di calamità”;

16) Mozione Conca del 30/08/2016 “Dematerializzazione buoni cartacei per i pazienti affetti da celiachia e dermatite erpetiforme (comunemente detta celiachia della pelle)”;

17) Mozione Di Bari, Trevisi, Barone del 13/09/2016 “Misure per la messa in sicurezza delle tratte ferroviarie regionali”;

18) Mozione Pellegrino P. del 11/10/2016 “Data Manager/Coordinatore di ricerca clinica (CRC). Richiesta d’intervento ai fini di valorizzare nell’ambito del Servizio sanitario regionale le professioni in materia di ricerca e conduzioni di studi clinici”;

19) Mozione Bozzetti, Galante, Conca del 20/10/2016 “Riconoscimento della ‘Fibromialgia (FM)’, della ‘Encefalomielite mialgica benigna (ME/CFS)’ e della ‘Sensibilità chimica multipla’ (MCS) quali malattie rare. Aggiornamento dell’elenco malattie rare D.M. 279/2001, tutela dei bambini e delle persone che ne sono affetti in Puglia”;

20) Mozione Conca, Galante del 20/10/2016 “Istituzione o potenziamento del servizio di Adroterapia e di Radioterapia convenzionale”;

21) Mozione Amati, Mazzarano, Mennea, Romano, Blasi, Campo, Abaterusso, Pentasuglia, Caracciolo del 25/10/2016 “Modifica dell’articolo 2 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 ‘Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59’, mediante l’abrogazione della data di scadenza della concessione in favore di Acquedotto pugliese. Richiesta/invito al Parlamento e al Governo nazionali”;

22) Mozione Abaterusso del 25/10/2016 “Xylella – mentre Roma discute il Salento piange”;

23) Mozione De Leonardis, Morgante, Stea del 28/10/2016 “Ipotesi fusione Aeroporti di Puglia-GESAC”;

24) Mozione Pandinelli del 03/11/2016 “Costituzione gruppo di lavoro per il contenimento della mobilità passiva in sanità”;

25) Mozione Abaterusso del 07/11/2016 “Garantire il diritto di ciascun individuo all’accesso minimo di acqua potabile”;

26) Mozione Pandinelli del 08/11/2016 “Procedura acquisizione farmaci servizio sanitario regionale”;

27) Mozione Pandinelli del 09/11/2016

“Incentivazione attività di prevenzione, monitoraggio e coordinamento finalizzate alla salvaguardia della salute e del territorio. Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 DGR n° 1209 del 27.05.2015”;

28) Mozione Gatta, Mennea del 09/11/2016 “Adeguatezza sismica edifici aperti al pubblico”.

DDL n. 183 del 26/10/2016 “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Regolarizzazione carte contabili – Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa S. Paolo, luglio 2016 – Sent. 3562/2015 Trib. Ta/Sez. Lav. giudizio ‘Dip. Cod. R.P. 723045/RP’ – RGE n. 1502/2016 (P.U. n. 1168-1619-1620) Sezione Personale” esame testo emendato con assorbimento del ddl 184/2016 e dei ddl da 188 a 198/2016

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 3), reca: «DDL n. 183 del 26/10/2016 “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Regolarizzazione carte contabili – Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa S. Paolo, luglio 2016 – Sent. 3562/2015 Trib. Ta/Sez. Lav. giudizio ‘Dip. Cod. R.P. 723045/RP’ – RGE n. 1502/2016 (P.U. n. 1168-1619-1620) Sezione Personale” esame testo emendato con assorbimento del ddl 184/2016 e dei ddl da 188 a 198/2016».

Come da accordi raggiunti nella Conferenza dei Capigruppo, cominciamo dai debiti fuori bilancio.

Ha facoltà di parlare il relatore.

AMATI, *relatore*. Signor Presidente e colleghi, se i colleghi sono d’accordo, propongo di dare per letta la relazione, perché replica tutte le relazioni in questa materia.

PRESIDENTE. Il Presidente Amati dà per

letta la relazione al primo punto all’ordine del giorno che riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio.

(La relazione che segue viene data per letta)

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare e ad approvare il disegno di legge “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a), comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 118/2011”.

Il decreto legislativo 118/2011, integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014, con l’articolo 73 ha introdotto una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un’obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l’assunzione dell’impegno di spesa, in particolare:

1. il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d. procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite

massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In questo disegno di legge, rientrano i debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) del summenzionato articolo 73.

La I Commissione ha esaminato l'istruttoria preliminare svolta dai Servizi competenti e, dopo aver preso atto delle relazioni accompagnatorie dei disegni di legge, ha deciso di approvare a maggioranza un emendamento, che recepisce in un unico articolo, ai fini di economia procedurale, le disposizioni contenute nel presente disegno di legge numero 183/2016 e il numero 184/2016, e dal n. 188/2016 al n. 198/2016 aventi pari finalità. L'approvazione dell'emendamento ha comportato l'assorbimento e, quindi, la decadenza dei disegni di legge.

I referti tecnici e le analisi tecniche normative (ATN) depositati nella I Commissione sono stati integralmente allegati a corredo del presente disegno di legge 183/2016.

Inoltre, è stato presentato ed approvato un sub emendamento di modifica alla legge regionale 18/2016, dove per mero errore materiale non risulta riportata la completa disposizione finanziaria afferente il disegno di legge 87/2016 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza n. 1924 del Tribunale di Lecce e successivo atto di precetto esecutivo).

Esaurita la discussione ed il confronto e,

dopo aver esaminato il disegno di legge così come emendato, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei voti dei Commissari presenti e, pertanto, si sottopone all'esame ed all'approvazione di questa Assemblea.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 118/2011

1. Ai sensi e per gli effetti della lettera a), comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) e m):

a) il debito fuori bilancio derivante dalla regolarizzazione carte contabili, tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa S. Paolo, luglio 2016. Sentenza 3562/2015 Tribunale Taranto Sezione Lavoro, giudizio "Dipendente Codice Regione Puglia 723045/ R.P., R.G.E. n. 1502/2016, provvisori d'uscita (P.U.) n. 1618, 1619 e 1620, Sezione Personale, dall'atto di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme, per un ammontare complessivo di euro 722,93. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 722,93, che presenta la dovuta disponibilità;

b) il debito fuori bilancio, derivante da atto pignoramento presso terzi fino ad assegnazione somme, R.G.E. n. 922/2016, su sentenza Tribunale Taranto, Sezione Lavoro, n. 4418/2012, dipendente Regione Puglia 723005 c/Regione Puglia” provvisori d’uscita (P.U.) n. 1375, 1376, 1377 e 1378, del mese di giugno 2016 Sezione Personale, per un ammontare complessivo di euro 20.151,46. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera b) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni e provvedimenti giudiziari” per euro 18.619,38; con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge” per euro 1.532,08, che presenta la dovuta disponibilità;

c) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva, n. 1457/2016 del 15 marzo 2016 del Tribunale di Bari, Articolazione Territoriale di Modugno, dell’importo complessivo di euro 7.304,84. Al finanziamento di cui alla presente lettera c) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” del bilancio corrente;

d) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 2919/2016 emessa dal Tribunale di Lecce, dell’importo di euro 1.027,32. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera d) si provvede, con imputazione su missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.05.04 del bilancio corrente;

e) il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di euro 21.638,31 derivante dai seguenti titoli esecutivi: sentenza n. 2251 del 18 maggio 2016, Tribunale Lecce Sezione Lavoro “Rosato N.”, contenzioso 1225/11/FO, per

un totale di euro 2.470,62 a titolo di sorte capitale; decreto di liquidazione CTU n. 23804/2016 Dr. Licci, contenzioso 1225/11/FO, per un totale di euro 1.268,80 a titolo di competenze professionali; sentenza n. 5432 del 19 ottobre 2015, Tribunale Bari Sezione Lavoro “Susca E.”, contenzioso 964/14/FO, per un totale di euro 3.275,45, di cui euro 2.952,65 a titolo di spese legali; sentenza n. 2358 del 9 maggio 2016, Tribunale Bari Sezione Lavoro “Clemente A.”, contenzioso 963/14/FO, per un totale di euro 727,08 di cui euro 391,89 a titolo di spese legali; sentenza n. 3148 del 13 giugno 2016, Tribunale Bari Sezione Lavoro “Vacca G.”, Contenzioso 822/15/FO, per un totale di euro 2.929,92 a titolo di spese legali; sentenza n. 2926 del 1 giugno 2016, Tribunale Bari, Sezione Lavoro “Di Fronzo V.”, contenzioso 1295/11/GA, per un totale di euro 1.459,12 a titolo di spese legali; sentenza n. 2927 del 1 giugno 2016, Tribunale di Bari Sezione Lavoro “Carella G.”, contenzioso 1296/11/GA, per un totale di euro 1.459,12 a titolo di spese legali; sentenza n. 2928 del 1 giugno 2016 Tribunale Bari Sezione Lavoro “Di Pierro V.”, contenzioso 1297/11/GA, per un totale di euro 1.459,12 a titolo di spese legali; sentenza n. 2925 del 1 giugno 2016, Tribunale Bari Sezione Lavoro “Di Molfetta D’Attolico D.”, contenzioso 1298/11/GA, per un totale di euro 1.459,12 a titolo di spese legali; decreto ingiuntivo n. 1461/2015 del 7 agosto 2015 Tribunale Lecce, Sezione Lavoro “Montinaro D.”, contenzioso 1057/15/AV, per un totale di euro 5.129,70 a titolo di sorte capitale. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede, con la seguente imputazione: euro 7.504,42 a titolo di sorte capitale alla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994, oneri da contenzioso; euro 439,85 a titolo di interessi missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 314,30 a titolo

di rivalutazione monetaria missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; euro 13.379,74 a titolo di spese procedurali e legali missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;

f) il debito fuori bilancio pari ad euro 3.527,31 derivante dall’ordinanza di assegnazione n. 681/2016 del G.E. del Tribunale di Bari a favore della dott.ssa Frulli Loredana e dalla sentenza n.176/2012 del Tribunale di Brindisi nel giudizio Rochira Alfredo/RP. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;

g) i debiti fuori bilancio per euro 9.289,78, relativi al pagamento di spese di giudizio e oneri in ottemperanza a sentenze esecutive: sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 3730/2015, Ciavarella Giuseppina c/ Regione Puglia; Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 1849/2016, Capogrosso Maria Rosaria c/Regione Puglia, debitore avv. Mastromatteo Giorgio Pio; Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 3032/2016, D’Isita Vincenza ci Regione Puglia, debitore: avv. Montecuollo Giacomo; Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 3477/03/2014, Valenziano Antonio c/ Regione Puglia; Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 1711/2016, Valenziano Antonio c/ Regione Puglia; Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 2213/2/2015, Montigelli Michele c/ Regione Puglia; Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 1214/2016, Viterbo Cecilia c/ Regione Puglia; Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 1713/04/201, De Marco Raffaele c/ Regione Puglia; Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 220/08/2006, Condominio Monaco c/ Regione Puglia, debitore: avv. Corbasco Giuseppe; Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo n. 117/2008, Co-

comazzi Pasquale c/ Regione Puglia, debitori: Cocomazzi Pasquale e Banco di Napoli. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera g) si provvede, con imputazione al bilancio corrente per euro 9.289,78, alla missione 1, programma 11, capitolo di spesa n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;

h) il debito fuori bilancio per complessivi euro 71.627,73 derivante da sentenza del Tribunale di Bari n. 3082/20 12 notificata in forma esecutiva il 21 marzo 2013 e successivi atto di precetto ed atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 71.627,73, di cui alla presente lettera h) si provvede, imputando: la sorte capitale di euro 44.931,75, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievi dal capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” 1.3.2.99 codice UE 08 previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa; la somma di euro 22.885,12 a titolo di interessi alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” 1.10.05.04, Codice UE 08; la somma di euro 3.810,86, a titolo di spese procedurali e legali alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali 1.10.05.04 codice UE 08”;

i) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2179/2015 del Tribunale di Brindisi, Sezione Unica Civile, dell’importo di euro 3.145,24. Al finanziamento della spesa del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera i) si provvede, con lo stanziamento di euro 3.145,24, che trova copertura alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;

j) il debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Bari n. 3974/2015, dell'importo complessivo di euro 93.858,60. Al finanziamento di cui alla presente lettera j) si provvede, per euro 74.823,18 con imputazione alla missione 8, programma 2, titolo 1, capitolo 491041, previa variazione in diminuzione dell'importo di euro 74.823,18 del capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090, piano dei conti: U. 1.10.01.01, C.R.A. 26.04, contestuale variazione in aumento di pari importo del capitolo 491041, piano dei conti: U.1. 04. 02. 05, C.R.A. 29.04; per euro 10.086,26 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315, piano dei conti: U.1.10.05.04, C.R.A. 26.04 "Oneri per ritardati pagamenti quota interessi"; per euro 8.949,16 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 Piano dei conti: U.1.10.05.04, C.R.A. 26.04 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali";

k) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Foggia n. 972/2011 e della sentenza esecutiva Corte di Appello di Bari n. 956/2015, dell'importo complessivo di euro 6.160,83. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera k) si provvede, mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 del bilancio regionale "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali";

l) il debito fuori bilancio derivante dalla esecuzione della sentenza n. 6290/2014 del 7 novembre 2013 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, dell'importo totale di euro 25.576,00. Al finanziamento di cui alla presente lettera l) si provvederà, per la sorte capitale, pari ad euro 25.576,00 mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, Macroaggregato 10, "Altre spese correnti" capitolo 1317 del bilancio regionale "Oneri per ri-

tardati pagamenti spese procedurali e legali";

m) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 245 dell'8 ottobre 2014 del Tribunale di Trani, ex Sezione distaccata di Canosa di Puglia, Sezione Civile, dall'Atto di Precetto dell'11 marzo 2016 e dall'Atto di Pignoramento 15 aprile 2016 dell'importo di euro 11.222,69. Al finanziamento di cui alla presente lettera m) si provvede, imputando le spese di lite pari ad euro 11.222,69, alla missione 1, programma 11, titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo 1317, p.c.f. 1.10.05.04 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera,
Di Gioia,
Giannini,
Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia,
Romano,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,

Trevisi.

Si sono astenuti i consiglieri:

Congedo,
De Leonardis,
Franzoso,
Manca,
Perrini,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	22
Hanno votato «no»	7
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

*art. 2
Modifiche all'articolo 1
della legge regionale
n. 18/2016*

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126), prima del punto "1." è introdotto il seguente: "01. per quanto attiene alla sorte capitale pari a euro 1.993,52 con imputazione sul capitolo di spesa 553023 "Spese per la definizione delle pendenze residuali delle cessate aziende affidatarie di auto-servizi interurbani e del disciolto E.R.P.T., l.r. 37/1995 articolo 3", missione 10, programma 02, titolo 1".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera,
Di Gioia,
Giannini,
Loizzo, Longo,
Mazzarano,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Si sono astenuti i consiglieri:

Congedo,
De Leonardis,
Franzoso,
Manca,
Perrini,
Stea,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	19
Hanno votato «no»	7

Consiglieri astenuti 8

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 183 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Negro,
Pellegrino, Pandinelli,
Romano,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Si sono astenuti i consiglieri:

Congedo,
Manca,
Perrini,
Stea,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 33
Consiglieri votanti 27
Hanno votato «sì» 20
Hanno votato «no» 7
Consiglieri astenuti 6

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza.

La pongo ai voti.

È approvata all'unanimità.

DDL n. 127 del 06/07/2016 – Normativa di attuazione per la Regione Puglia del d.lgs. 192/05, del d.P.R. 74/2013 e del d.P.R. 75/2013 con i quali è stata recepita la direttiva 2010/31/UE. Istituzione del “Catasto energetico regionale”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 1), reca: «DDL n. 127 del 06/07/2016 – Normativa di attuazione per la Regione Puglia del d.lgs. 192/05, del d.P.R. 74/2013 e del d.P.R. 75/2013 con i quali è stata recepita la direttiva 2010/31/UE. Istituzione del “Catasto energetico regionale».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, i colleghi avevano chiesto di dare per letta la relazione. Mi dica lei, io non ho problemi.

PRESIDENTE. Come vuole, Presidente.

PENTASSUGLIA, *relatore*. È lei che decide, ma poiché la relazione è parecchio corposa...

PRESIDENTE. La diamo per letta.

(La relazione che segue viene data per letta)

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il presente disegno di legge pone l'accento sulla efficienza ener-

getica che rappresenta uno dei modi più efficaci dal punto di vista economico per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti. Sotto molti aspetti, può quindi essere considerata la maggiore risorsa energetica dell'Europa. Circa il 40% del consumo finale di energia è assorbito da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre categorie di edifici.

Nelle abitazioni civili, due terzi della percentuale sono di fatto utilizzate per il riscaldamento degli ambienti. Il miglioramento dell'efficienza energetica comporta vantaggi per l'insieme dell'economia europea e ancor di più per lo sviluppo a livello locale. Si calcola che i benefici diretti dei risparmi energetici, qualora fosse raggiunto l'obiettivo della riduzione del 20% nel 2020, saranno pari a 220 miliardi di euro l'anno. Il potenziale di risparmio energetico non ancora sfruttato è perciò particolarmente ampio ed i benefici economici indiretti potrebbero essere elevati.

La legislazione comunitaria sull'efficienza energetica, concepita per migliorare considerevolmente l'efficienza nei principali settori del consumo energetico, fornisce il quadro definendo obblighi giuridici in una serie di direttive e affidandone l'attuazione agli Stati membri. Le direttive di riferimento sono le 2002/91/CE (ufficialmente abrogata dal 1/02/2012) e la 2010/31/UE.

La direttiva 2002/91/CE si inseriva nell'ambito delle iniziative della Comunità in relazione ai cambiamenti climatici (impegni assunti con il protocollo di Kyoto) e alla sicurezza dell'approvvigionamento (Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico). L'assunto di base è che la Comunità dipende più che in passato dalle fonti esterne di energia, mentre sono in aumento le emissioni di gas a effetto serra e che se per un verso non può influire molto sull'approvvigionamento di energia di contro può agire sulla domanda. Ridurre il consumo di energia migliorando l'efficienza energetica è una delle possibili

soluzioni di questi due problemi. La direttiva fa seguito ai provvedimenti relativi alle caldaie (direttiva 92/42/CEE), ai prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE) e alle disposizioni del programma SAVE sugli edifici. La direttiva comprende alcuni elementi in relazione ai quali gli Stati membri adottano, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui:

- le caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento, ecc.);
- l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
- gli impianti di condizionamento d'aria;
- l'impianto di illuminazione incorporato;
- le condizioni climatiche interne.

La metodologia comune di calcolo deve tenere conto di tutti gli elementi che concorrono a determinare l'efficienza energetica, e non più soltanto della qualità dell'isolamento termico dell'edificio. Tale impostazione integrata tiene conto, come fattore essenziale, degli impianti di riscaldamento e di raffreddamento. Per tali ragioni, gli Stati membri, sono tenuti ad adottare specifiche misure attuative necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici. Il recepimento da parte di parecchi Stati membri è stato lento e l'attuazione, a livello nazionale, diseguale. Il Governo italiano è stato tra i primi paesi ad emanare una legge per il recepimento della Direttiva 2002/91/CE: il D.Lgs. 19/08/2005 n. 192, entrato ufficialmente in vigore l'8 ottobre 2005, corretto l'anno successivo con il D.Lgs. 311/2006.

Con questi provvedimenti è stata costituita una cornice normativa all'interno della quale le Regioni possono esplicitare le loro competenze, sviluppare specificità e cogliere opportunità proprie dei loro contesti (ciò è stato possibile anche grazie alla modifica del Titolo V della Costituzione che rende l'energia materia concorrente tra Stato e Regioni, rif.

D.Lgs. 31/03/1998, n. 112; D.Lgs. 192/2005, art. 17). Una delle criticità dei decreti legislativi citati è stata la previsione di vari decreti attuativi a cui si aggiunge comunque la possibilità di libera iniziativa delle Regioni. Il successivo D.Lgs. 30/05/2008, n. 115, oltre a recepire la direttiva europea 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, integra le disposizioni del D.Lgs. 192/2005 decretando che, nell'attesa dei suoi provvedimenti attuativi vadano applicate le disposizioni contenute nell'allegato III, recante disposizioni concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti che devono possedere i soggetti abilitati alla certificazione energetica.

Nell'agosto 2008, con la L. 6/08/2008, n.133 (D.L. 25 giugno 2008, n. 112), nel percorso dell'applicazione della certificazione energetica si fa purtroppo un passo indietro; vengono infatti abrogati, a partire dal 22/08/2008, i commi 3 e 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005. Tali commi prevedevano l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica all'atto notarile in caso di compravendita o locazione di un immobile. Non decadeva in ogni caso l'obbligo della consegna, da parte del soggetto venditore, dell'attestato di certificazione energetica all'acquirente dell'immobile.

Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n. 59, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, oltre le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; vengono quindi indicate univocamente le procedure di calcolo nazionali. Nello stesso anno viene in ultimo pubblicato il D.M. 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» (entrato ufficialmen-

te in vigore il 25/07/2009). È questo il momento in cui la certificazione energetica vera, cioè quella eseguita da un soggetto indipendente come previsto dalla direttiva EPBD, viene resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale. Più avanti viene pubblicato il D.Lgs. 28/2011, attuativo della direttiva 2009/28/CE, che relativamente alla certificazione energetica modifica il D.Lgs. 192/005, introducendo all'art. 13 l'obbligo, a partire dal 1/01/2012, di riportare su tutti gli annunci commerciali di vendita l'indice di prestazione energetica contenuto nell'APE. Dispone altresì che, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, venga inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente alla certificazione energetica degli edifici.

Il 13/12/2012, sulla *Gazzetta ufficiale* n. 290, viene pubblicato il Decreto 22 novembre 2012 il quale modifica il D.M. 26 giugno 2009; tra gli aggiornamenti più importanti vi è, all'art. 2 comma 4, l'abrogazione del paragrafo 9 dell'allegato A concernente l'autodichiarazione in classe G del proprietario dell'immobile (opzione contestata già più volte dalla Commissione Europea con vari richiami e comunicati - vedi Procedura di infrazione) nello stesso giorno viene anche pubblicato un secondo Decreto 22 novembre 2012 che modifica le definizioni dell'allegato A del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall'8 ottobre 2005, è stato in ultimo profondamente innovato dal decreto legge 63/2013, convertito con legge 90/2013, con lo scopo sia di integrare il recepimento della direttiva 2010/31/UE e di evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368, avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012) per il mancato recepimento della direttiva medesima che di emanare disposizioni per porre definitivamente rimedio anche alla procedura d'infrazione

n. 2006/2378, in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni (aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga). Inizialmente l'attività era regolamentata dalla legge n. 10/91 e dal D.P.R. n. 412/93 e successivamente dal D.P.R. 551/99.

Con tale decreto:

- da un lato, viene soppresso l'attestato di certificazione energetica, definito come il "documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio", attestato che doveva essere redatto in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nella direttiva comunitaria 2002/91/CE (recepite nel D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59);

- dall'altro, viene introdotto, in suo luogo, l'attestato di prestazione energetica, definito come "il documento, redatto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica", attestato che deve essere redatto in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nella nuova direttiva comunitaria ossia nella direttiva 2010/31/UE.

Il decreto legislativo 192/05, in particolare ha esteso a tutti gli impianti, la trasmissione da parte dei manutentori all'autorità competente del rapporto di controllo e manutenzione in sostituzione dei controlli in sito. Tale previsione ha notevolmente contribuito all'abbassamento del numero dei controlli. La medesima norma ha poi introdotto il termine "ispezione" ampliando il compito del verificatore che fu chiamato a valutare, nel caso di generatori di calore di età superiore a 15 anni, anche

i possibili interventi di efficienza energetica, come la sostituzione dello stesso generatore e altri interventi sull'impianto e/o sull'involucro edilizio, fino ad arrivare alla diagnosi energetica per impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW. Altra novità importante introdotta dal D.Lgs 192/05 è stata l'inclusione, tra gli impianti termici, degli impianti di climatizzazione estiva e l'affidamento alle regioni e alle province autonome della responsabilità di attuazione del decreto, che sono quindi chiamate a coordinare ed uniformare l'attività sul proprio territorio. Tuttavia, le norme statali sopra richiamate, pur costituendo un importante riferimento per le Regioni e le Province autonome, non costituiscono un vincolo inderogabile indifferenziato. Infatti, l'art. 17 del D.lgs. 192/2005, la cosiddetta "Clausola di cedevolezza", prevede che: "In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento." Dopo appena sei mesi e venti giorni dalla sua entrata in vigore, il D.L. 4 giugno 2013 n. 63, ha, a sua volta, subito rilevanti modificazioni, per effetto dell'emanazione del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (cd. "Decreto destinazione Italia"), convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014 n. 9. Scopo della "normativa sull'efficienza energetica" appena illustrata è di stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per:

a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;

b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;

c) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;

d) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio;

e) sostenere la diversificazione energetica;

f) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;

g) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione;

h) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;

i) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;

j) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale;

k) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;

l) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.

Di fondamentale importanza, per il conseguimento degli scopi prefissati, è il ruolo attribuito alla cd. "certificazione energetica", non solo come strumento di controllo "ex post" del rispetto, in fase di realizzazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le

prestazioni energetiche (art. 8, c. 2, d.lgs. 192/2005), ma soprattutto come strumento di "informazione" del proprietario o dell'acquirente o del conduttore (art. 6 commi 1, 2, 3, 8 d.lgs. 192/2005) ritenendo il legislatore che una preventiva esauriente conoscenza della prestazione energetica dell'edificio (attraverso l'utilizzo di specifici descrittori) nonché l'ottenimento di raccomandazioni per il miglioramento della efficienza energetica, costituiscono presupposti imprescindibili per ottenere un costante e graduale miglioramento delle prestazioni energetiche anche degli edifici già esistenti (sia come incentivo per gli attuali proprietari a migliorare tali prestazioni per rendere l'immobile più "appetibile" sul mercato sia come incentivo per gli acquirenti di orientare gli interventi sul bene acquistato in via prioritaria proprio verso quegli interventi che possano in qualche modo consentire il "contenimento dei consumi energetici"). La legge, al riguardo, prevede due diversi "attestati" al fine della "certificazione energetica":

- l'attestato di qualificazione energetica la cui disciplina è stata introdotta a seguito delle modifiche al d.lgs. 192/2005 apportate dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, e confermata, *in toto*, anche dal D.L. 63/2013; detto attestato è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo "ex post" del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8, c. 2, d.lgs. 192/2005);

- l'attestato di prestazione energetica, che ha sostituito, a far data dal 6 giugno 2013, il precedente attestato di certificazione energetica, e la cui disciplina è stata introdotta a seguito delle modifiche al d.lgs. 192/2005 apportate dal D.L. 63/2013, a sua volta modificato dal D.L. 145/2013; detto attestato è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di "informazione" del proprietario, dell'acquirente e/o del locatario (art. 6 commi 1, 2, 3, 8) circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici. Oltre a fornire all'utente raccomandazioni per il miglio-

ramento dell'efficienza energetica, con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente più convenienti, l'attestato di prestazione energetica deve, inoltre, contenere tutti i dati che consentano ai "ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi" e quindi di poter scegliere l'edificio da acquistare o da locare in base anche" alla prestazione energetica.

La Regione Puglia con proprio Regolamento Regionale del 27 settembre 2007, n. 24 "Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale" ha disposto l'attuazione delle norme di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. recependo contestualmente la Direttiva Europea 2002/91/CE. In particolare le Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti termici sono state individuate nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province, per il restante territorio, prevedendo poi che nel caso in cui i Comuni interessati avessero dichiarato l'intenzione di non voler attivare le procedure di propria competenza ovvero non vi provvedano entro il termine del 31.12.2007, dette attività sarebbero state svolte dalla Provincia competente per territorio.

L'ulteriore normativa di attuazione era rinviata all'approvazione di un successivo regolamento regionale fino alla data di entrata in vigore del quale si rendeva applicabile, nel territorio regionale, la disciplina stabilita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. nonché dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato "I" del medesimo decreto. La disciplina specifica degli impianti termici è data dal DPR 74/2013 nel quale trovano collocazione i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua

calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Le attività di controllo, sono state estese anche agli impianti di climatizzazione estiva, agli impianti alimentati da teleriscaldamento ed a quelli cogenerativi ed inoltre sono chiamate a verificare, oltre la sicurezza dell'impianto termico, l'efficienza energetica del sistema di climatizzazione.

È stato così introdotto il "Rapporto di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici" che, oltre al controllo delle prestazioni energetiche dell'apparecchio o apparecchi preposti al riscaldamento e/o raffrescamento, prevede una verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura nei locali climatizzati e, dove previsti, dei sistemi di trattamento dell'acqua.

Anche per quanto riguarda le ispezioni introduce delle novità. L'ispezione non è vista come un controllo sanzionatorio ma come un'opportunità per valutare l'efficienza energetica del generatore, per stimare il suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio e per fornire una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente per l'utente. Inoltre le ispezioni sono programmate in base a criteri che prevedono una maggiore attenzione verso impianti con potenze superiori a 100 kW, impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni ed impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali, in fase di accertamento, siano emersi elementi di criticità. L'art. 10 del suddetto decreto (analogamente all'art. 17 del D.lgs. 192/2005) prevede che le sue stesse disposizioni si applichino alle Regioni o le Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla

data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, fermo restando la necessità di assumere i contenuti del decreto come riferimento minimo inderogabile. Lo stesso articolo 10 prevede che le Regioni o le Province autonome, tenendo conto delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possano individuare le modalità più opportune per il corretto esercizio degli impianti termici e lo svolgimento delle attività di controllo, anche:

- ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire controlli ed ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;

- fissando requisiti minimi di efficienza energetica, migliorativi rispetto a quelli previsti dallo stesso decreto;

- differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica.

Inoltre, sempre il medesimo articolo prevede che le regioni possono:

- istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto (ALLEGATO C) e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

- che la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni, venga/possa essere assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale e tenendo conto della potenza degli impianti.

Le Regioni e le Province autonome provvedono anche a:

- a) istituire un catasto territoriale degli im-

pianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi;

- b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;

- c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;

- d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Dal 12 luglio 2013 è entrato in vigore il Decreto 75 del Presidente della Repubblica, attuativo del Decreto Legge n. 36 del 4 Giugno 2013 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo", che riforma tutta la disciplina della certificazione energetica degli edifici ponendo finalmente rimedio alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea verso l'Italia.

In relazione alla disposizione dell'articolo 2 del medesimo, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:

- i tecnici abilitati (Il tecnico abilitato è un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, articolo 2 del Dpr, dove sono elencati i titoli di studio riconosciuti come validi per l'attività di certificatore);

- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati in organico e in possesso dei requisiti sopra citati;

- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore

delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati in organico e in possesso dei requisiti sopra citati;

- le società di servizi energetici (ESCo) che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e in possesso dei requisiti sopra citati.

I professionisti possono diventare certificatori a patto che abbiano conseguito titoli di studio specifici. Alcuni di essi abilitano direttamente il professionista all'attività di certificatore se risulta anche iscritto ai relativi ordini e collegi professionali ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi. In altri termini, per questi ultimi, non è obbligatorio seguire un corso di formazione specifico. Altri titoli di studio necessitano invece di un attestato di frequenza di un corso per la certificazione energetica degli edifici. In particolare per la certificazione energetica degli edifici il DPR stabilisce che i corsi di formazione siano svolti a livello nazionale, "da università, organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali" a livello regionale i medesimi corsi sono svolti direttamente da Regioni e Province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale" autorizzati dalla regione. I contenuti minimi dei corsi sono definiti nell'Allegato 1 al decreto". Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs 192/2005 nel disciplinare la materia le regioni possono:

- adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici;

- promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;

- promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;

- monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;

- predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione;

- promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.

Pertanto il recepimento della normativa statale sull'efficienza energetica in edilizia emanata nel corso del 2013 (oltre al DPR 75/2013 si citano il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e il DPR 74/2013) implica la definizione nell'ambito della normativa regionale di recepimento di uno schema procedurale e degli elementi da utilizzare nella valutazione delle richieste di autorizzazione e delle modalità di realizzazione dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici finalizzati al conseguimento dell'attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del Dpr 75/2013. Tale previsione è ritenuta utile anche ai fini della disciplina dei compiti amministrativi attribuiti alla regione, per esigenze di trasparenza e di uniformità nella valutazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 75/2013, le Regioni e le Province autonome procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi e le finalità della certificazione energetica coerentemente agli indirizzi di cui all'art. 4, comma 2, e) del D.P.R. 75/2013 (predisporre un si-

stema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 192/2005.

I controlli devono essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:

- l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
- le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
- le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Le disposizioni del DPR 75/2013 si applicano per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica degli edifici.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 07/03/2014, n. 55 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/02/2014, che reca in allegato i format del modello di "Libretto di impianto per la climatizzazione" e del modello "Rapporto di efficienza energetica".

Il Decreto rende operative le disposizioni dell'art. 7, comma 5 e dell'art. 8, comma 5 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74, per cui a partire dal 01/06/2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del Libretto in conformità all'Allegato I del D.M. 10/02/2014 in oggetto. Quindi il nuovo modello di Libretto si applica sia ai tradizionali impianti termici adibiti al riscaldamento degli ambienti (in sostituzione del Libretto di impianto e di centrale), sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva come i condizionatori d'aria. Esso inoltre si applica agli scambiatori di calore e agli

impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti. Dalla medesima data inoltre ed al termine di ogni intervento di controllo e manutenzione deve essere redatto il "Rapporto di efficienza energetica" conformemente ai nuovi modelli riportati agli allegati del medesimo decreto. La nuova disciplina non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto. Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto. Le norme nazionali sopra citate si applicano a tutti gli impianti che rientrano nella definizione di impianto termico indipendentemente dal combustibile utilizzato, pur prevedendo adempimenti differenti.

Sostanzialmente e riepilogando:

- Il D.P.R. 74/2013 definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione. L'art. 10 del decreto prevede espressamente che "Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile":

- il D.P.R. 75/2013 riforma tutta la disciplina della certificazione energetica degli edifici ponendo finalmente rimedio alla procedu-

ra di infrazione avviata dalla Commissione Europea verso l'Italia. Definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs 192/2005, per le finalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per la certificazione della prestazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale. Il decreto è finalizzato a definire la figura del soggetto chiamato ad assicurare il servizio di certificazione della prestazione energetica degli edifici. Il DPR 75/2013 ha subito poi delle modifiche ad opera del D.L. 145/2013.

Le disposizioni del DPR 75/2013 si applicano per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica degli edifici.

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/02/2014 rende operative le disposizioni dell'art. 7, comma 5 e dell'art. 8, comma 5 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74, per cui a partire dal 01/06/2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del Libretto in conformità all'Allegato I del D.M. 10/02/2014 in oggetto. Dalla medesima data, inoltre, ed al termine di ogni intervento di controllo e manutenzione deve essere redatto il "Rapporto di efficienza energetica" conformemente ai nuovi modelli riportati agli allegati del medesimo decreto.

La normativa precedente l'emanazione del D.P.R. n. 74/2103, è stata applicata sul territorio regionale, in maniera disomogenea, attraverso disposizioni a carattere regolamentare locali riguardanti i rapporti tra autorità competenti e cittadini estremamente variegate sotto tutti i principali profili di competenza. Il nuovo quadro legislativo impone, invece, un adeguamento della normativa regionale ai fini di una necessaria omogeneizzazione nel terri-

torio regionale medesimo. Sussiste quindi una evidente necessità di adottare una disciplina normativa unitaria di riferimento per le autorità competenti delegate al fine di omogeneizzare gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici con riferimento agli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori. A tali fini si rende necessario dare attuazione alle disposizioni relative all'esercizio, al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli impianti termici, recependo i contenuti fondamentali del DPR 74/2013 che, come visto ed in quanto tali, costituiscono "riferimento minimo inderogabile" per la Regione Puglia. Il presente disegno di legge recepisce ed attua i contenuti normativi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.74, assumendoli come riferimenti minimi e facendo seguito all'orientamento già manifestato, adotta il modello "Libretto di impianto di climatizzazione" e i modelli "Rapporto di efficienza energetica" di cui agli allegati I, II, III, IV e V al Decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico con le medesime modalità previste nello stesso Decreto al fine di porre in essere gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici. La norma proposta affronta gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori. Determina una struttura delle tariffe, sia per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica che per le ispezioni, omogenea su tutto il territorio regionale in modo che la copertura dei costi necessari per gli accertamenti e le ispezioni e l'istituzione e la gestione del cata-

sto degli impianti termici, venga/possa essere assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale e tenendo conto della potenza degli impianti. Inoltre ed ancora provvede a:

- istituire un sistema di accreditamento dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e riqualificazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal decreto 74/2013 (Allegato C) e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

- definire i requisiti di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;

- istituire un elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione;

- istituire il "Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica" in collaborazione con le autorità competenti ed accessibile agli Enti locali;

- definire la gestione del "Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica".

Ringrazio per il particolare e meticoloso lavoro la struttura tecnica regionale, in particolare il dott. Giannone per la puntuale concertazione svolta e per le risposte precise alla stessa, oltre al lavoro prodotto e seguito durante la Commissione, unitamente all'Assessore Capone e a tutti i colleghi componenti la Commissione.

Si rimette il provvedimento all'attenzione del Consiglio per la sua trattazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Finalità

1. Con le presenti disposizioni la Regione Puglia, in attuazione della Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e s.m.i. promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio; istituisce il Catasto regionale degli impianti termici, il catasto regionale degli Attestati di prestazione energetica (APE); fissa i principi per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento degli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione:

a) disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza della Regione Puglia;

b) istituisce:

1. il "Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica";

2. l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione;

3. l'elenco regionale dei professionisti registrati nel sistema regionale per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica degli edifici;

c) definisce:

1. i criteri dei programmi, su base annua, di verifica della conformità dei rapporti di ispezione;

2. i criteri dei programmi, su base annua, di controllo e verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi;

3. i requisiti di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;

4. le modalità di gestione del “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica”;

d) recepisce la Direttiva 2010/31/UE ed i provvedimenti nazionali di recepimento; ed adotta la metodologia nazionale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici contenuta nei provvedimenti di recepimento e nelle norme tecniche nazionali. (Decreti interministeriali 26/06/2015 pubblicati nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015).

3. I contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) costituiscono, riferimento minimo indelegabile e si applicano integralmente ove non espressamente stabilito in maniera diversa dalla presente legge o dai provvedimenti attuativi da adottarsi da parte della Giunta regionale.

4. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui al D.lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e al Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

PENTASSUGLIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Chiedo scusa,

Presidente. Relativamente alle due proposte successive, chiedo se può indicare il termine per la presentazione degli emendamenti, per evitare di appesantire i lavori. Poiché c'è stata un'intesa da parte di tutti i Gruppi all'unanimità, consentiamo all'assessore di esprimersi e alla struttura tecnica di elaborare gli eventuali pareri, così lavoriamo con più tranquillità, dato che il Catasto energetico è fatto anche di tantissimi articoli.

PRESIDENTE. [*interruzione audio*] durante la discussione del disegno di legge si presentassero gli emendamenti, che in gran parte sono già arrivati, che riguardano sia il punto n. 5), ossia le modifiche del Piano casa, sia quello relativo agli incendi boschivi, sia quello relativo ai carburanti, qualora ci siano.

In discussione generale nessuno ha chiesto la parola. Consentiamo di presentare gli emendamenti ai successivi disegni di legge o proposte di legge entro la conclusione della discussione di questo punto.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Casili, Cera,
Colonna, Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese,
Romano,

Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si è astenuto il consigliere:
Marmo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	41
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	40
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

TITOLO I

Disciplina delle procedure per
l'esecuzione degli accertamenti
e delle ispezioni dello stato di esercizio
e manutenzione degli impianti
termici ai sensi del DPR 74/13

art. 2

Autorità competenti

1. La Regione Puglia, individua nelle Province le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza. Inoltre, al fine di garantire la continuità delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici avviate ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del Regolamento regionale del 27 settembre 2007 n. 24 (Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale), conferma quali autorità competenti, ciascuna per il proprio territorio, i Co-

muni che svolgono le attività medesime alla data di entrata in vigore della legge.

2. I Comuni devono comunicare al competente Ufficio regionale entro il termine del 31 dicembre 2016 la volontà di voler proseguire lo svolgimento delle attività di cui al Titolo I. Qualora non vi provvedano oppure dichiarino, anche successivamente, di non voler ulteriormente provvedere, le stesse saranno svolte dalla Provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione.

3. In caso di inadempienza delle Province per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici la Regione attiverà gli opportuni poteri sostitutivi, previa diffida a provvedere. Le autorità competenti possono svolgere le attività di accertamento e ispezione, direttamente con proprio personale o affidando il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del d.p.r. n. 74/2013. Nel seguito si indicherà con "soggetto esecutore" l'autorità competente o, se del caso, l'organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni. Nello svolgimento delle funzioni delegate le autorità competenti possono promuovere specifiche intese con le associazioni di categoria e dei cittadini, atte a consentire, nel rispetto delle funzioni pubbliche, l'ordinato svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione.

4. L'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici da parte dei soggetti esecutori comporta l'organizzazione e la gestione di un processo complessivo di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, che garantisca la qualità del servizio e migliori lo stato di efficienza degli impianti termici nel territorio di competenza.

5. La Regione Puglia considera la tutela e la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario pertanto i soggetti esecutori dovranno:

a) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;

b) garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare devono porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto;

c) ai sensi dell'articolo 50 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) al fine di garantire la salvaguardia dell'occupazione, in caso di affidamento all'esterno, l'aggiudicatario è tenuto a riassorbire gli addetti che operavano per l'appaltatore uscente già affidatario del servizio, nel numero e nella qualifica compatibili con la propria organizzazione di impresa.

6. Il personale incaricato di effettuare le ispezioni deve essere iscritto nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 6.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 1), a firma dell'assessore Santorsola, del quale do lettura: «All'art. 2, comma 2, dopo le parole "entro il termine del" sostituire la data del 31.12.2016 con la data del 31/12/2017».

CERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERA. Signor Presidente, in questo articolo, precisamente al comma 5, lettera c), si legge " ai sensi dell'articolo 50...". In questo ravvedo una discrasia anche rispetto al Codice degli appalti, in quanto la clausola sociale per il Codice degli appalti è facoltà, mentre noi diamo l'obbligatorietà. In questo caso, quindi, ravvedrei un caso di illegittimità. Vorrei che non ci facessimo contestare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. Signor Presidente, in realtà non si tratta di un'illegittimità, ma di un principio che può essere inserito in una legge regionale a sostegno dei lavoratori. Sostanzialmente, la legge prevede che la clausola sociale possa o non possa essere inserita. Noi riteniamo di inserirla, e riteniamo di farlo a difesa dei lavoratori. È quello che facciamo in ogni contratto, sempre, ovunque. La Regione chiede alle imprese di farsi carico dei lavoratori che escono dal circuito del lavoro, ma il servizio rimane in piedi. Se non ponessimo questa possibilità, anzi, quest'obbligo, non tutelaremmo fino in fondo i diritti dei lavoratori.

In realtà, quindi, non c'è una preclusione a inserire la clausola sociale. La legge nazionale ha detto che il tema è rimesso sostanzialmente alla scelta delle imprese. Noi alle imprese chiediamo, invece, attuando un servizio nuovo, di tenere presente la clausola sociale. È una questione di scelta discrezionale.

PRESIDENTE. Ricordo che c'è una legge *ad hoc* della Regione Puglia che prevede l'obbligatorietà della clausola sociale.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi, non mi convince quello che dice l'assessore. Ov-

viamente, io voterò. Figuriamoci se non ci convince il fatto che bisogna salvaguardare i lavoratori.

Tuttavia, la norma madre non dice esattamente così, perché la norma nasce per salvaguardare la competitività e dice che la clausola sociale va inserita motivatamente laddove sia conveniente per l'azienda.

Posta così, come obbligo, senza specificare la motivazione, ossia la convenienza e il perché, penso si presti a qualche eccezione di incostituzionalità.

Io la voterò, ma quello che sostiene il collega Cera è veramente importante.

PRESIDENTE. Il fatto è un po' irrituale.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caroppo, Casili, Cera, Colonna,
Conca,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Galante, Giannini,
Laricchia, Loizzo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia,
Romano,
Santorsola, Stea,
Trevisi,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34

Hanno votato «sì» 34

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 2, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perrini,
Romano,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 3

Controlli sugli impianti termici

1. La Giunta regionale, ai sensi del d.p.r. n. 74/20 13, adotta disposizioni di dettaglio per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.

2. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) e s. m. i. o all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e abilitate ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso). Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici che impiegano macchine frigorifere devono essere eseguite, ove ne sussistano i presupposti, da aziende con i requisiti per gli impianti termici e iscritte a registri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).

3. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata, all'aggiornamento del libretto di impianto per la climatizzazione utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014).

4. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscrivere copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di impianto. Nel rapporto l'operatore, oltre a elencare le operazioni eseguite, dovrà indicare quelle eventualmente ancora da effettuare per garantire la sicurezza dell'impianto, di-

stinguendole fra "raccomandazioni" (l'impianto può comunque restare in funzione) e "prescrizioni" (l'impianto non può restare in servizio fino a che le stesse non siano state eseguite). L'operatore può utilizzare come modello il rapporto di controllo di efficienza energetica pertinente alla tipologia di impianto sottoposto a controllo di cui agli allegati II, III, IV e V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014), integrandolo se necessario con gli ulteriori controlli previsti dall'installatore, dai fabbricanti degli apparecchi e dispositivi e dalle norme tecniche applicabili.

È stato presentato un emendamento (n. 2), a firma del consigliere Trevisi, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole "ispezioni degli impianti termici." sono inserite le seguenti: "Nel disciplinare le disposizioni di dettaglio, la Giunta Regionale individua forme di tutela volte ad alleggerire i costi in capo ai cittadini relativi all'onere dell'ispezione da parte dell'Autorità competente, sulla base del reddito del responsabile dell'impianto e dell'efficienza dell'impianto stesso."»

Ha chiesto di parlare il consigliere Trevisi. Ne ha facoltà.

TREVISI. Signor Presidente, noi chiediamo che, nel disciplinare le disposizioni di dettaglio, la Giunta regionale individui forme di tutela volte ad alleggerire il costo dell'ispezione degli impianti termici in capo ai cittadini sulla base del reddito del responsabile dell'impianto e dell'efficienza dell'impianto stesso.

Ci sono impianti logicamente nuovissimi, magari a bassissimo impatto ambientale. Pertanto, in un successivo disciplinare la Giunta dovrebbe, secondo noi, tenere conto di questi due fattori e non applicare un costo di ispezione uguale per tutti. Mi riferisco a efficienza e reddito dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. Si esprime parere contrario a questo emendamento perché questa legge riguarda un'infinità di impianti. Andare a fare le verifiche relativamente al reddito di ciascun cittadino titolare dell'impianto renderebbe inattuabile la legge.

Quindi, il parere è di incompatibilità dell'emendamento con la possibilità effettiva di attuare la legge. Non solo, ma comporterebbe dei costi aggiuntivi.

TREVISI. Lo subemendiamo: togliamo il reddito e lasciamo solo l'efficienza, in base all'efficienza dell'impianto con i dati che si hanno.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. L'emendamento, però, non è così. L'emendamento è sul reddito. Intervenite con un subemendamento? Verifichiamo come possiamo fare. Se l'emendamento viene modificato nel senso dell'efficienza energetica già dell'impianto, lo possiamo accogliere, perché quelle sono delle certificazioni che già acquisiamo nell'ufficio.

PRESIDENTE. (*fuori microfono*) Quando si fa l'ispezione, come si fa a verificare l'efficienza?

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. Ci sono delle dichiarazioni.

Confrontandoci con l'ufficio sul subemendamento, verifichiamo se sia possibile o non sia possibile l'attuazione. Magari ci ritorniamo subito dopo, lo accantoniamo. A dire la verità, ritorniamo solo sul subemendamento, che non è stato ancora presentato. Diamo modo ai colleghi di presentare il subemendamento e a noi di verificare. In realtà, loro possono presentare una certificazione, ma noi verifichiamo.

PRESIDENTE. In attesa che arrivi il subemendamento, accantoniamo l'emendamento n. 2. Non votiamo l'articolo 3 e passiamo all'articolo 4.

art. 4

Controlli di efficienza energetica e segno identificativo "Bollino verde"

1. Con le cadenze di cui al comma 4, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 3, su impianti termici dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, di cogeneratori e scambiatori di calore alimentati da reti di riscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti termici dotati di sottosistemi di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, in uno dei servizi resi (climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria), si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo 192/05 e s.m.i.; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. La potenza dei sottosistemi di generazione di cui al comma 1, è uguale alla somma delle potenze utili dei sottosistemi di generazione che alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.

3. I modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica sono quelli di cui agli allegati II, III, IV e V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014).

4. Il segno identificativo è il sistema adottato dalla Regione Puglia per validare i rapporti di controllo di efficienza energetica che devono essere inviati al soggetto esecutore come previsto al comma 5 dell'articolo 8 del d.p.r. 74/2013. Tale segno è costituito da un

Bollino verde riportante l'anno di emissione, la tipologia di impianto, il numero progressivo e i dati relativi all'autorità emittente competente per territorio.

5. Il Bollino Verde deve essere apposto sui rapporti di controllo di efficienza energetica con cadenza e il valore è stabilito con provvedimento di Giunta regionale. Come previsto dall'articolo 10 del d.p.r. 74/2013 il costo è a carico dei responsabili degli impianti, il manutentore lo acquisisce per il proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall'utente senza l'applicazione di costi aggiuntivi.

6. I valori dei segni identificativi sono determinati dalla Regione tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del "Catasto degli impianti termici".

7. A partire dall'1 gennaio 2017 l'acquisizione dei bollini da parte dei manutentori deve avvenire in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale. L'acquisto *online* dei bollini, potrà avvenire anche a mezzo delle associazioni di categoria di cui il manutentore intenda avvalersi. Le associazioni di categoria saranno all'uopo abilitate attraverso apposito profilo con facoltà di acquisto dei titoli per conto dei manutentori loro assistiti. Il rapporto tra il manutentore e l'Associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le parti.

8. In caso l'acquisizione venga svolta dalle Associazioni, queste ultime provvederanno a caricare il titolo direttamente nel portafoglio digitale del manutentore nel cui interesse l'acquisto è stato effettuato.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 3), a firma dell'assessore Santorsola, del quale do lettura: «All'art. 4, comma 7, dopo le parola "a partire dal" sostituire la data dell'1.1.2017 con la data del 1/1/2018».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Loizzo,
Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia,
Romano,
Santorsola,
Turco,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Manca,
Trevisi,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	21
Hanno votato «sì»	21
Consiglieri astenuti	11

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 4, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Giannini,
Laricchia, Loizzo,
Manca, Mazzarano,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese,
Romano,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

L'articolo è approvato.

art. 5

*Accertamenti e ispezioni
sugli impianti termici*

1. Le Autorità competenti sono tenute all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, nella manutenzione e nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, estiva e produzione acqua calda sanitaria. L'ispezione deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.

2. Sono soggetti agli accertamenti e alle ispezioni gli impianti termici: a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW; b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.

3. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione.

4. Per effettuare i controlli sugli impianti termici i soggetti esecutori si avvalgono della figura dell'ispettore di impianti termici.

5. I risultati delle ispezioni devono essere riportati nell'apposito Rapporto di prova, sul libretto di impianto e registrati nel Catasto energetico regionale, a cura e sotto la responsabilità dell'ispettore incaricato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caroppo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Giannini,
Laricchia, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,

Negro, Nunziante,
 Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese,
 Romano,
 Santorsola,
 Trevisi, Turco,
 Vizzino,
 Zullo.

Non ha partecipato alla votazione:
 il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'articolo è approvato.

art. 6

*Elenco regionale Ispettori
 degli impianti termici*

1. L'attività ispettiva potrà essere affidata e svolta solo da personale iscritto nell'apposito elenco regionale denominato "Elenco regionale Ispettori degli impianti termici".

2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale:

a) i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal d.p.r. 74/2013, allegato c), punto 7 che hanno positivamente superato un corso di qualificazione professionale riconosciuto dalla Regione;

b) i soggetti che hanno maturato esperienza significativa, attestata da parte dell'Autorità competente o organismo da essa delegato, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica previa riqualificazione professionale.

3. Sono considerati esperti, ai sensi della lettera b) e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti, da almeno un biennio, sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del d.p.r. 74/2013 purché superino con profitto uno

specifico corso di riqualificazione teorico/pratico predisposto da ENEA o altro ente riconosciuto dalla Regione della durata minima di sessantaquattro ore.

4. Le attività formative, ivi compresi i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, nonché le contemplate attività di aggiornamento professionale delle competenze, possono essere svolte da ENEA ai sensi del comma 6 dell'articolo 9 del DPR 74/2013 o da Organismi formativi accreditati in conformità alla vigente disciplina regionale in materia, purché vantino una comprovata esperienza nel settore della formazione impiantistica termoidraulica.

5. Gli Organismi Formativi di cui al comma 4, devono essere in condizione di terzietà, sotto il profilo funzionale, gestionale e proprietario, con gli Organismi esterni cui siano eventualmente affidate attività d'ispezione in attuazione delle presenti disposizioni.

6. L'elenco dei soggetti qualificati all'esercizio delle attività di ispezione è di pubblica consultazione e contiene, oltre all'anagrafica aziendale o professionale, l'indicazione dei requisiti di ammissione, del corso di abilitazione conseguito e dei percorsi di aggiornamento continuo effettuati.

7. La Regione promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, la orienta verso le nuove aree di sviluppo della tecnologia ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza sull'attività dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
 Abaterusso, Amati,

Blasi, Borraccino, Bozzetti,
 Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
 Congedo,
 Di Bari, Di Gioia,
 Franzoso,
 Galante, Gatta, Giannini,
 Laricchia, Loizzo, Longo,
 Manca, Mazzarano,
 Negro, Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Pie-
 montese,
 Romano,
 Santorsola,
 Trevisi, Turco,
 Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'articolo è approvato.

art. 7

*Relazione biennale sulle ispezioni
 degli impianti termici*

1. Le autorità competenti ogni due anni trasmettono alla Regione una relazione sulle modalità di gestione del servizio, sul risultato economico della gestione, sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio ed indicando puntualmente il numero degli impianti censiti, dichiarati, accertati e ispezionati.

2. In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della relazione di cui al comma 1 è fissato al 31/10/2017.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 4), a firma dell'assessore Santorsola, del quale do lettura: «All'art. 7,

comma 2, dopo le parole "è fissato al" sostituire la data del 31.10.2017 con la data del 31/10/2018».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
 Blasi, Borraccino,
 Campo, Caroppo, Cera, Colonna, Congedo,
 Di Gioia,
 Gatta, Giannini,
 Loizzo, Longo,
 Manca, Mazzarano,
 Negro, Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Pie-
 montese,
 Romano,
 Santorsola,
 Turco,
 Vizzino,
 Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
 Di Bari,
 Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 7, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caroppo, Casili, Cera, Colonna,
Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese,
Romano,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'articolo è approvato.

art. 8

Sanzioni ed attività sanzionatoria

1. Il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 5 dell'articolo 8 del d.p.r. 74/2013 è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)".

2. Le autorità competenti che ricevono il rapporto di cui al comma i eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del d.p.r. 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di cui ai seguenti commi 3, 4 e 5. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e stiva) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

4. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 7 del D.Lgs 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'autorità competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Le sanzioni previste, in caso di mancato rispetto o violazione degli obblighi e delle presenti disposizioni sono le seguenti:

a. assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti. L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00;

b. mancato invio della scheda identificativa (scheda n. 1 del libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'allegato I al d. m.

10 febbraio 2014) ai sensi del comma 11 dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) e ss.mm.ii.. L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile dell'impianto da Euro 100,00 a Euro 600,00;

c. mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile. L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione prevista al comma 5 dell'articolo 6 del d.p.r. 74/2013 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00;

d. mancato invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica. L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica come previsto al comma 3 dell'articolo 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Responsabile dell'impianto da Euro 50,00 a Euro 300,00;

e. mancata comunicazione della nomina o revoca incarico Amministratore di condominio. L'Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di comunicare la propria nomina all'autorità competente per territorio incorre nella sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00.

6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). All'irrogazione delle sanzio-

ni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente.

7. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell'impianto termico.

8. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista l'autorità competente può diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida, l'autorità competente provvede ad irrogare la sanzione.

9. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti l'autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l'obbligo per il soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.

10. Nel corso dell'attività ispettiva viene redatto, ai sensi della legge 689/1981, processo verbale di accertamento dell'infrazione cui fa seguito la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

11. Per tutte le sanzioni titolare dell'azione è il responsabile dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'Ente accertatore. Per quanto non previsto all'articolo 8, si applicano le disposizioni della legge 689/1981.

12. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni devono essere utilizzati dagli Enti competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 5), a firma dei consiglieri Trevisi, Conca e Barone, del quale do lettura: «Al comma 8 dell'articolo 8, le parole "può diffidare" sono sostituite da "diffida"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Trevisi. Ne ha facoltà.

TREVISI. In questo caso il comma 8 dell'articolo 8 era, a nostro avviso, un po' discrezionale.

Poiché il nostro obiettivo è quello di migliorare le *performance* degli impianti, chiediamo di sostituire "può diffidare" con "diffida", in modo da dare certezza della norma e, invece di promuovere la sanzione, promuovere il miglioramento delle *performance* degli impianti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. Il Governo condivide l'emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 5.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caroppo, Casili, Cera, Colonna,
Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pendentelli, Pentassuglia, Piemontese,
Romano,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 6), a firma del consigliere Trevisi, del quale do lettura: «Al comma 9 dell'articolo 8 dopo le parole "gravi inadempienze" inserire la parola "tecniche" e dopo le parole "e conduzione" inserire le parole "in sicurezza"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Trevisi. Ne ha facoltà.

TREVISI. Al comma 9 dopo le parole "gravi inadempienze" chiediamo di inserire la parola "tecniche" e dopo le parole "e conduzione" le parole "in sicurezza".

Con questa modifica ci soffermiamo sul fatto che le gravi inadempienze devono essere di natura tecnica. La sanatoria deve riguardare soprattutto la messa in sicurezza dell'impianto.

Cerchiamo, quindi, di migliorare il testo normativo specificando meglio la questione della sicurezza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. L'emendamento è chiaro. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 6.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Caracciolo, Caroppo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Galante,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia,
Romano,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 7), a firma dei consiglieri Trevisi, Conca e Barone, del quale do lettura: «Al comma 9 dell'articolo 8 le parole da “alla procedura sanzionatoria” fino a “le irregolarità riscontrate” sono sostituite dalle seguenti: “all’irrogazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dal D. lgs 192/2005 rispetto all’importo totale calcolato proporzionalmente alla gravità dell’inadempienza e, al contempo, obbliga il soggetto responsabile a dare attuazione entro un termine perentorio agli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate. In caso di mancata attuazione dei suddetti interventi entro il termine previsto, l’autorità competente applica il restante importo della sanzione.”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Trevisi. Ne ha facoltà.

TREVISI. Anche in questo caso, come per l'emendamento precedentemente approvato, al comma 9 dell'articolo 8 chiediamo, dopo le parole “alla procedura sanzionatoria”, di sostituire “le irregolarità riscontrate” con “dall’irrogazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dal decreto legislativo 192 del 2005, rispetto all’importo totale calcolato, proporzionalmente alla gravità dell’inadempienza e, al contempo, obbliga il soggetto responsabile a dare attuazione entro un termine perentorio agli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.

In caso di mancata attuazione dei suddetti interventi entro il termine previsto l’autorità competente applica il restante importo della sanzione”.

In pratica, inseriamo un meccanismo per il quale, se l’utente ripara alle irregolarità che sono state riscontrate, ha una sanzione di tipo ridotto.

Se non sana le irregolarità riscontrate entro il termine stabilito, dovrà pagare, invece, la sanzione in maniera totale. Cerchiamo di premiare in questo modo gli utenti che sanano le irregolarità rispetto agli utenti che non lo fanno. Si tratta di una sanzione ridotta a chi sana l’irregolarità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’assessore Capone.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. Si condivide l'emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 7.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,

Blasi, Borraccino, Bozzetti,
 Campo, Caracciolo, Caroppo, Casili, Cera,
 Colonna, Conca, Congedo,
 Di Bari, Di Gioia,
 Galante, Gatta,
 Laricchia, Loizzo, Longo,
 Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
 Negro, Nunziante,
 Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
 ni, Piemontese,
 Romano,
 Trevisi, Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 8.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
 Blasi, Borraccino, Bozzetti,
 Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
 Conca, Congedo,
 De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
 Galante, Gatta,
 Laricchia, Loizzo, Longo,
 Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
 Negro, Nunziante,
 Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
 ni, Piemontese,
 Romano,
 Trevisi, Turco,

Vizzino,
 Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

TITOLO II

Disciplina delle procedure per
 l'esecuzione degli accertamenti
 e delle ispezioni sulle attività di
 certificazione energetica degli edifici
 (d.p.r. 75/2013)

art. 9

Attestato di prestazione energetica

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al d.p.r. 75/2013 rilasciano e trasmettono l'Attestato di prestazione energetica (APE) esclusivamente tramite la procedura online predisposta dalla Regione Puglia utilizzando il file standard XML esitato dal CTI ed ENEA al fine di garantire la compatibilità con il sistema informativo nazionale SIAPE.

2. Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. l'attestato di prestazione energetica è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, per gli edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, nonché nel caso in cui siano oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.

3. Per le procedure di calcolo della prestazione energetica per la redazione degli attestati di prestazione energetica si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia nazionali ed alle norme tecniche vigenti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Casili, Cera,
Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese,
Romano,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39

L'articolo è approvato.

art. 10

*Controlli sugli Attestati
di prestazione energetica*

1. I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono svolti dalle autorità competenti di cui all'articolo 2 tramite il metodo a campione secondo i criteri indicati all'articolo 5 del d.p.r. 75/2013 e all'articolo 5 del decreto 26/06/2015 (Linee Guida APE). Le modalità per l'estrazione del campione sono stabilite dalla Giunta Regionale.

2. La Giunta Regionale stabilisce il piano e le procedure che consentono i controlli di cui al comma 1.

3. Le autorità competenti di cui all'articolo 2 provvedono ad effettuare l'accertamento della veridicità di quanto indicato negli annunci commerciali di cui al comma 8 dell'articolo 6 del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii..

4. La verifica di conformità dei risultati riportati sugli attestati di prestazione energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Casili, Cera,
Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese,
Romano,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39

Hanno votato «sì» 39

L'articolo è approvato.

art. 11

*Registrazione e accreditamento
dei soggetti abilitati all'esercizio delle
attività di rilascio degli attestati
di prestazione energetica*

1. L'accREDITamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nello specifico elenco regionale dei richiedenti.

2. L'accREDITamento si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante l'apposito applicativo nell'ambito del portale denominato "Sistema Puglia", prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, la registrazione nell'elenco regionale e l'assegnazione del codice di accREDITamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici, aventi i requisiti previsti dal d.p.r. 75/2013 e Ss. mm. ii..

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegriano, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese,

Santorsola,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'articolo è approvato.

art. 12

*Contributo per l'accesso al sistema
regionale di accreditamento*

1. Per l'accesso al sistema regionale di accREDITamento da parte dei soggetti interessati è previsto, il versamento di un contributo *una tantum* di Euro 100,00, da versare all'atto della domanda secondo le modalità indicate.

2. Per l'inserimento degli attestati di prestazione energetica da parte dei soggetti accREDITati è previsto il versamento di un contributo di Euro 10,00 per ciascun attestato, da versare all'atto del rilascio o della trasmissione secondo le modalità indicate.

3. Le risorse in entrata di cui al comma 2, saranno destinate nella misura del 75% alla copertura dei costi di controllo a campione e tramite le autorità di cui all'articolo 2, sulle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accREDITati, con le modalità che verranno successivamente stabilite con deliberazione di Giunta regionale e ripartiti ad ogni autorità competente in proporzione al numero di attestazioni pervenute dal territorio di competenza delle stesse.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Congedo,
Manca,
Perrini,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	5

L'articolo è approvato.

art. 13

Sanzioni ed attività sanzionatoria

1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. è trasmesso, da parte del soggetto certificatore, al sistema informativo regionale e successivamente reso al cliente in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui

al d.p.r. 445/2000. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto interministeriale 26/06/2015 "Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico, 26/06/2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" la sottoscrizione con firma digitale ha valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L'APE firmato digitalmente resta valido a prescindere dall'eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale.

2. Le autorità competenti che ricevono l'attestato di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del d.p.r. 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6 del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'autorità competente, che applica le sanzioni, deve darne comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto al comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii., il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.

5. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto al comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii., il pro-

prietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.

6. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto al comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii., il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

7. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto al comma 8 dell'articolo 6 del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii., il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

8. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 689/1981, titolare dell'azione è il Responsabile dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'Ente accertatore. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della legge 689/1981.

9. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle Autorità competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,

Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

TITOLO III

Istituzione del "Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica"

art. 14

Catasto energetico regionale

1. La Regione Puglia, in applicazione dell'articolo 10, comma 4, lettera a) del d.p.r. 74/2013, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, promuove la realizzazione e l'implementazione di un sistema informativo unico regionale per il censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la registrazione delle attività di accertamento e ispezione periodica; al fine di consentire un agevole utilizzo in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere integrato con il sistema informativo relativo agli attestati di prestazione energetica degli edifici di cui al Titolo II.

2. Il sistema unico informativo regionale di

cui al comma 1, assume la denominazione di “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica” e sarà denominato “Catasto energetico regionale”; in esso dovranno confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici istituiti presso le autorità competenti e le informazioni relative agli attestati di prestazione energetica relativi a tutti gli immobili ubicati nel territorio regionale.

3. Per la copertura dei costi necessari per la realizzazione, l’implementazione e la gestione del Catasto energetico regionale, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, per le attività di accertamento ed ispezioni sulle attività svolte dalle autorità competenti e dai soggetti esecutori in materia di impianti termici è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti stessi secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale. L’entità del contributo e le modalità di applicazione e gestione sono stabilite con provvedimento di Giunta regionale.

È stato presentato un emendamento (n. 8), a firma del consigliere Trevisi, del quale do lettura: «Al comma 3 dell’articolo 14, dopo le parole “articolato in base alla potenza” inserire le seguenti “, all’efficienza e ai fattori di emissione” e dopo le parole “degli impianti stessi” inserire le seguenti “incidendo maggiormente sugli impianti meno efficienti e più inquinanti.”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Trevisi. Ne ha facoltà.

TREVISI. Qui chiediamo, sostanzialmente, una piccola modifica. Chiediamo che i costi del Catasto energetico non gravino in maniera indistinta, ma incidano maggiormente sugli impianti meno efficienti e più inquinanti.

Saranno poi la Giunta e l’Autorità a decidere in che misura l’incidenza possa essere minima o massima, ma in questo modo vo-

gliamo sensibilizzare gli utenti che hanno impianti poco efficienti e inquinanti a una sostituzione degli stessi, sapendo che verranno penalizzati per quanto riguarda i costi del Catasto energetico.

Ci sembra di buonsenso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’assessore Capone.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico (fuori microfono)*. Credo che ci sia un errore di trascrizione. Non penso che possiamo essere d’accordo.

PRESIDENTE. Ho letto il referto, comunque verifichiamo.

[*interruzione audio*]

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’emendamento n. 8.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Casili, Cera,
Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pendenelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Santorsola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 14, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Caracciolo, Caroppo, Cera, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

L'articolo è approvato.

art. 15

Obiettivi

1. Il Catasto Energetico Regionale permette la dematerializzazione dei documenti, delle pratiche amministrative e l'uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica degli edifici ed ha i seguenti obiettivi:

a. assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici ed omogenei sul territorio regionale;

b. realizzare servizi per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;

c. la gestione del sistema di accreditamento dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione sugli impianti termici;

d. la gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori energetici;

e. gestire, attraverso lo strumento del Portafoglio Digitale, il versamento dei contributi da parte degli utenti del Catasto Energetico Regionale a beneficio della Regione Puglia per l'accesso al sistema di accreditamento e per la registrazione delle singole attestazioni di prestazione energetica.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Casili, Cera,
Colonna, Conca, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Pie-
montese, Pisicchio,

Santorsola,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'articolo è approvato.

art. 16

Gestione del Catasto Energetico Regionale

1. La Regione Puglia anche tramite la società Innova Puglia S.p.A. provvederà alle seguenti attività:

a) gestione telematica del “Catasto Energetico Regionale” in tutte le sue componenti;

b) coordinamento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle presenti disposizioni;

c) supporto tecnico verso le autorità competenti in materia di accertamenti ed ispezioni sui dati degli impianti termici;

d) supporto tecnico verso i soggetti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica e i Collegi o Ordini professionali di appartenenza in ordine all'utilizzo della procedura telematica;

e) estrazione ed elaborazione dei dati necessari a Regione Puglia per la predisposizione della Relazione biennale relativa alle attività ispettive espletate dalle autorità competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatori che necessitano dei dati registrati all'interno del Catasto Energetico Regionale;

f) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema attraverso il monitoraggio dei dati ricevuti;

g) predisposizione di campagne informative verso gli utenti ed i soggetti interessati;

h) la predisposizione della manualistica re-

lativa alle procedure telematiche per l'accesso al Catasto e destinata alle differenti categorie di utenti;

i) generare il Codice Impianto da indicare nella relativa Targa dell'impianto di cui all'articolo 17;

j) predisporre i modelli di comunicazione da ricondurre all'impianto di riferimento, che rappresenta il centro delle relazioni tra soggetti, documenti e provvedimenti;

k) gestire attraverso il sistema telematico la documentazione relativa ai controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli impianti termici in esercizio sul territorio regionale;

l) rendere disponibili i dati del Catasto per tutti gli scopi previsti dalla normativa.

2. Ai fini indicati al comma 1, il Servizio regionale preposto, nell'ambito delle risorse rivenienti dalla previsione formulata al comma 3 dell'articolo 14, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con ENEA ai fini della progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici.

3. Nell'ambito della gestione del Catasto Energetico Regionale, le autorità competenti sono tenute in particolare:

a) a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici, istituiti localmente, nel “Catasto energetico regionale”;

b) al caricamento di tutte le attività eseguite in un determinato periodo, non inferiore ad un mese solare;

c) alla validazione delle dichiarazioni, dei rapporti di controllo, delle installazioni e dei dati inseriti, da parte dei diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Casili, Cera,
Conca, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

art. 17

*“Targa identificativa”
dell'impianto termico*

1. La targatura degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso il Codice Impianto.

2. La distribuzione agli utenti finali avviene con l'ausilio degli operatori del settore in fase di installazione o manutenzione dell'impianto e sarà oggetto di apposita campagna di informazione agli utenti finali. A tal fine le autorità competenti possono sottoscrivere appositi accordi per la distribuzione coinvolgendo ai rispettivi livelli le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione Puglia e

iscritte nell'apposito albo di cui alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti).

3. Il codice generato dal sistema informativo regionale all'atto della prima registrazione dell'impianto deve inoltre essere obbligatoriamente riportato sul libretto di impianto e nell'apposito spazio presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all'autorità competente.

4. Nel caso di impianti composti da più generatori, il codice dell'impianto è unico.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Casili, Cera, Conca, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
----------------------	----

Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

*art. 18
Formazione
e informazione*

1. La Regione promuove attività di formazione e aggiornamento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, di controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici. Gli Ordini e i Collegi professionali e le agenzie formative accreditate nel sistema formativo regionale, d'intesa con la Regione, organizzano periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per le attività di certificazione energetica degli edifici, sulla base del programma definito in coerenza con l'Allegato I del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. "Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici", erogabile anche mediante l'utilizzo di strumenti di formazione a distanza, e per l'attività di controllo e ispezione degli impianti termici. Al fine di garantire un'applicazione corretta sul territorio regionale del decreto 26-6-2015 Linee Guida i soggetti iscritti all'Elenco regionale, di cui al comma 4 dell'articolo 2, del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del d.p.r. 75/2013 e s.m.i..

2. La Regione promuove inoltre iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini volte a favorire l'introduzione di sistemi di climatizzazione moderni, ad alta efficienza ed ambientalmente compatibili e l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 13 del D.Lgs. del 18 luglio 2014, n. 102 in collaborazione con l'ENEA.

3. La Regione promuove intese con gli Enti locali, ENEA, associazioni e ordini profes-

sionali per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Conca,
Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

*art. 19
Norma transitoria e finale*

1. La data di attivazione materiale del Catasto energetico regionale e di ognuna delle

sue sezioni sarà individuata con apposita determinazione del Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili e Reti all'esito delle concertazioni tecniche con i soggetti istituzionali competenti in materia.

2. A far data dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni è abrogato il Regolamento regionale 27 settembre 2007, n. 24 e sono revocate:

- la Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2010, n. 1009 - D.Lgs. 192/2005 "Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia". Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10. Armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e ulteriori provvedimenti. Linee Guida di prima applicazione del Regolamento;

- la Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2010, n. 1008 - D.Lgs. 192/2005 "Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia". Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10. Corsi di Formazione Professionale. Procedure per l'autorizzazione";

- Determinazione del Dirigente Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 21 ottobre 2010, n. 231 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 192/2005";

- Accreditamento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Accreditamento certificatori energetici;

- Determinazione del Dirigente Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 16 aprile 2010, n. 68 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 192/2005";

- Accreditamento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Approvazione Linee Guida Procedura Telematica;

- Determinazione del Dirigente Servizio

Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 9 aprile 2010, n. 60 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 192/2005";

- Procedura per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei certificatori energetici e relativi costi.

3. Le attività di accertamento ed ispezione già avviate dalle autorità competenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 del Regolamento Regionale 24/2007, conservano la loro validità e devono essere portate a termine entro il 31 dicembre 2017.

4. A partire dall'1 gennaio 2017 le attività di accertamento ed ispezione svolte su tutto il territorio regionale devono conformarsi alle norme delle presenti disposizioni.

5. La spesa derivante dall'istituzione del "Catasto energetico Regionale" è stata determinata sulla base del costo stimato per la convenzione e della ulteriore necessaria ai fini dell'avvio e della messa a regime del medesimo. Agli oneri derivanti dalla presenti disposizioni, si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione di apposito capitolo di spesa nell'ambito della Missione 17, Programma 01, Titolo 1, Capitolo denominato "Spese funzionamento Catasto energetico regionale", con una dotazione finanziaria per l'anno 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 100.000,00, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con il prelievo di corrispondente somma dal Titolo 3, Tipologia 01, Categoria 02 capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Contributi funzionamento Catasto energetico regionale con una previsione di entrata per l'anno 2016 di euro 100.000,00. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 9), a firma del consigliere Trevisi, del quale do lettura: «Al comma 4

dell'articolo 19, le parole "A partire dal 01/01/2017" sono sostituite dalle seguenti "A partire dal 01/05/2017"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Trevisi. Ne ha facoltà.

TREVISI. Si tratta solo della modifica di una data, perché ormai siamo arrivati all'1 gennaio 2017. Non essendoci più i tempi, propongo di slittare all'1 maggio 2017, perché anche con l'ENEA non avreste più i tempi per far partire l'attività di accertamento delle ispezioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. Condividiamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 9.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 19, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Conca,
Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'articolo è approvato.

Riprendiamo l'articolo 3, precedentemente

accantonato, e con esso l'emendamento n. 2 a firma del consigliere Trevisi. È stato presentato un subemendamento, a firma del consigliere Trevisi. Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bozzetti,
Caroppo, Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Giannini,
Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Negro,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Manca, Morgante,
Perrini,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 36

Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	8
Hanno votato «no»	23
Consiglieri astenuti	5

Il subemendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 2.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Giannini,
Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Congedo,
Manca, Morgante,
Perrini,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	24
Consiglieri astenuti	6

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 3.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera, Congedo,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Morgante,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32
Consiglieri astenuti	8

L'articolo è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERA. Signor Presidente, vorrei solo dire che il nostro voto, ovviamente, sarà a favore, ma che rimane un forte dubbio sull'articolo 2, comma 5, lettera c).

Premesso che, secondo me, è anche avulso dal contenuto, in quanto si parla di Autorità competenti, e che andava fatto un articolo appositamente per le clausole sociali, è illegittimo perché il decreto legislativo parla di facoltà e non di obbligatorietà.

TREVISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI. Noi voteremo a favore di questo disegno di legge, soprattutto perché ci sono numerosi emendamenti proposti dal Movimento 5 Stelle, che hanno l'obiettivo non tanto di rendere la norma dura nei confronti degli utenti, ma di far sì che gli stessi utenti possano risanare e migliorare il proprio impianto e renderlo più efficiente. Solo per gli utenti che non manifestino questa disponibilità nei termini previsti si verrebbero ad applicare le sanzioni. Noi lo riteniamo un grosso miglioramento di questa norma, soprattutto per i cittadini più virtuosi.

Per questa ragione voteremo a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. Signor Presidente, devo esprimere innanzitutto il mio ringraziamento, un ringraziamento sentito, verso la Commissione e il suo Presidente per avere affrontato questo tema con la massima consapevolezza e competenza, dedicando il tempo necessario per una legge che è, oggettivamente, importantissima per la nostra regione e in linea con le più efficaci tendenze internazionali in materia di efficienza energetica. Rivolgo, quindi, un grazie sincero al Presidente Pentassuglia e a tutta la Commissione.

Ovviamente, un ringraziamento particolare va alla mia struttura e a tutta la Sezione energia diretta dal dottor Patrizio Giannone fino a che abbiamo redatto il disegno di legge. Avevo chiesto che fossero ascoltati veramente tutti i soggetti interessati, le Autorità competenti, ossia le Province e i Comuni, gli Ordini professionali, le associazioni di categoria e tutti coloro che entrano su questo tema e così è stato fatto, con un lunghissimo lavoro che ha esaminato anche le proposte di modifica, le ha valutate e ha accolto alcuni importanti suggerimenti che sono venuti da tutto il mondo economico. Questo ha sicuramente perfezionato la legge.

Infine, un ringraziamento va anche al consigliere Trevisi per aver collaborato, oggettivamente, con i suoi emendamenti al miglioramento ulteriore della legge.

Abbiamo voluto inserire all'interno della legge la norma obbligatoria per la clausola sociale perché questo è stato l'indirizzo generale di questo Consiglio regionale da sempre, ossia tutelare i lavoratori.

Mi rivolgo al consigliere Cera: se c'è un indirizzo vero, si procede verso i lavoratori. Diversamente, con un indirizzo che lascia so-

lo la facoltà, i lavoratori rischiano di essere messi fuori dal sistema.

Teniamo conto che si tratta anche di un sistema particolarmente delicato, che prima del DPR n. 74/2013 vedeva un'attuazione molto disomogenea all'interno della regione. Talvolta le Autorità competenti per le Regioni erano le Province, talvolta i Comuni, ma esercitavano in maniera completamente diversa il controllo sull'efficienza.

Quindi, c'è il rischio, oggettivamente, che alcuni lavoratori ai quali oggi chiediamo, peraltro, con questa legge, qualificazione professionale e formazione, escano fuori dal sistema non per la scelta di non qualificarsi, ma per il fatto che le imprese decidono di fare fuori il passato e di rigenerare con nuove forme magari di precariato o persone che non abbiano avuto un vissuto in questa materia.

Un'ultima considerazione va fatta rispetto all'importanza della legge nel merito. L'efficienza energetica è uno degli strumenti per migliorare complessivamente l'assetto dell'energia all'interno della nostra regione. È vero che c'è un tema di approvvigionamento dell'energia, ma è vero anche che con l'efficienza si migliora l'assetto dell'abitato e si riduce lo stesso consumo di energia e lo si razionalizza. Sarebbe inutile investire soltanto sui lavori necessari all'efficientamento energetico, ove non si provvedesse effettivamente a una valutazione dell'efficienza.

La legge interviene su tutti questi argomenti, tenendo conto anche che il 40 per cento del consumo finale dell'energia risiede proprio nell'uso che dell'energia fanno le abitazioni civili. Non solo, ma attraverso l'uso di questa energia si incide anche sulle emissioni. Molte emissioni derivano anche dagli impianti presenti nelle abitazioni, soprattutto da quando si utilizzano gli impianti a scopi termici.

Credo che stiamo facendo un passo avanti importante. Con questa normativa sostanzialmente procediamo a istituire un sistema di accreditamento dei soggetti cui affidare le attivi-

tà di ispezione, promuovendo programmi per la loro qualificazione e riqualificazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal decreto n. 74 e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.

Interveniamo, inoltre, per definire i requisiti di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, posto che in molti casi si tratta anche di un tema di sicurezza dell'abitato e delle persone. Istituiamo un elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione e istituimo il Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica, in collaborazione con le Autorità competenti e accessibile agli Enti locali. Infine, definiamo la gestione del Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica.

L'attuazione di questa legge non si limita alla sola attività di questo Consiglio regionale o alla sola attività che di recente è stata affidata alla dottoressa Iadaresta. Si tratta, invece, di un'attività che dovranno svolgere le Province e le Autorità competenti, come le abbiamo definite e, nei casi previsti ed espressamente disciplinati, i Comuni.

Sarà, quindi, un'attività che richiederà il nostro controllo e che generalmente andrà in pari, dal punto di vista del bilancio, e quindi otterrà una serie di obiettivi positivi: migliorare effettivamente l'efficienza energetica degli impianti, ridurre i costi a carico della Pubblica amministrazione e migliorare la salute dei cittadini.

Rivolgo un ringraziamento sentito a tutti voi, a chi ci ha lavorato e – fatemelo dire in anticipo – alla collaborazione che tutto il sistema economico e sociale eserciterà nei nostri confronti per far sì che la legge sia attuata.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Casili, Colonna, Conca, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pendenelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese,
Romano,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39

Il disegno di legge è approvato all'unanimità.

Prima di passare al punto n. 5) all'ordine del giorno devo procedere con alcuni adempimenti.

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 43 del 16 novembre 2016:

Presidenza del Presidente Loizzo
indi del Vicepresidente Longo
indi del Presidente Loizzo

(Inno nazionale)

La seduta ha inizio alle ore 12.02.

Il Presidente saluta gli alunni dell'Istituto "Stampacchia" di Tricase, in visita al Consiglio.

Segue l'approvazione del processo verbale della seduta dell'8 novembre 2016.

Hanno chiesto congedo i consiglieri Blasi, Giannini, Liviano, Pendinelli e il Presidente della Giunta, Emiliano.

Si dà lettura delle assegnazioni alle Commissioni e delle interrogazioni e mozioni presentate.

Il Presidente comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di rinviare l'esame del punto 1) all'o.d.g. alla prossima seduta prevista per il giorno 23 p.v. e di anticipare la trattazione del punto 5).

Primo argomento in discussione è, pertanto, la "Relazione conclusiva sui lavori della Commissione di indagine sulla gestione dei Consorzi di bonifica". Il Presidente della Commissione, consigliere Stea, svolge la relazione. Nel dibattito che segue intervengono i consiglieri Galante (*sostituzione alla Presidenza del Presidente Loizzo con il Vicepresidente Longo*), Pellegrino (*torna a presiedere il Presidente Loizzo*), Colonna, Ventola, Franzoso, Marmo, Damascelli, Cera, Amati, Laricchia, Zullo e Casili. Il Presidente precisa che il dibattito odierno potrà essere utile in occasione della discussione del disegno di legge di riforma dei Consorzi di bonifica.

Secondo argomento in discussione è il disegno di legge n. 142 del 26.07.2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale ed attività estrattiva. Modifica all'art. 1 della l.r. Puglia n.21 del 12.11.2004, recante "Disposizioni in materia di attività estrattiva". La relazione del Presidente della IV Commissione, consigliere Pentassuglia, viene data per letta. Segue l'esame dell'articolo unico che emendato, posto ai voti, è approvato a maggioranza. Il risultato delle votazioni effettuate mediante procedimento elettronico si evince dalle relative schede, dal n. 1

al n. 4, allegate al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.

Terzo argomento all'esame del Consiglio è il disegno di legge n. 20 del 06.04.2016 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti la Sezione riforma fondiaria e variazione di bilancio di previsione" – testo emendato con assorbimento dei ddl 20, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179 e 180/2016. La relazione del Presidente della I Commissione, consigliere Amati, viene data per letta. Il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico l'articolo unico, che è approvato a maggioranza, come da scheda n. 5, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. Il consigliere Amati chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

Quarto argomento in discussione è "Elezione della rappresentante del Gruppo Movimento Schittulli - A.P., in seno alla Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro, in sostituzione della dott.ssa Francesca Falco, rinunciataria (art. 4 l.r. 16/1990). La relazione del consigliere Borraccino, Presidente della II Commissione viene data per letta. Il Consiglio all'unanimità elegge la dott.ssa Caterina Sportelli.

Quinto argomento all'esame del Consiglio è "Elezione della rappresentante dell'UNCI, in seno alla Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro, in sostituzione della Sig.ra Tiziana Russo, rinunciataria (art. 4 l.r. 30/04/1990, n. 16). La relazione del consigliere Borraccino, Presidente della II Commissione viene data per letta. Il Consiglio all'unanimità elegge la sig.ra Angela Miglionico (non partecipa al voto il consigliere Stea).

Sesto argomento in discussione è "Consulta regionale femminile - Elezione della rappresentante effettiva della Unione italiana lavoratori (UIL), in sostituzione della sig.ra Te-

resa Zaccaria, deceduta". Il Consiglio all'unanimità elegge la sig.ra Vera Guelfi (risultano assenti i Gruppi La Puglia con Emiliano e Movimento Schittulli-A.P.).

Settimo argomento in discussione è la mozione Zullo del 12.02.2016 "Decreto appropriatezza". Il consigliere Zullo illustra la mozione. Interviene l'assessore Negro. La mozione, posta ai voti, è approvata all'unanimità (non partecipa al voto il consigliere Amati - risultano assenti i Gruppi La Puglia con Emiliano e Movimento Schittulli-A.P.).

Ottavo argomento in discussione è la mozione Zullo del 18/03/2016 "Cure domiciliari". Il consigliere Zullo illustra la mozione. Interviene l'assessore Negro. Replica il consigliere Zullo. Al termine, la mozione, posta ai voti, è approvata all'unanimità (non partecipa al voto il consigliere Amati - risultano assenti i Gruppi La Puglia con Emiliano e Movimento Schittulli-A.P.).

Nono argomento all'esame del Consiglio è la Mozione Laricchia, Di Bari, Bozzetti del 19/05/2016 "Impegno della Regione Puglia a convocare un Tavolo tecnico per il riconoscimento delle integrazioni salariali del personale tecnico e amministrativo dell'Università che opera, in convenzione con il Servizio sanitario, presso il Policlinico". La consigliera Laricchia illustra la mozione. Interviene l'assessore Leo. La mozione, posta ai voti, è approvata all'unanimità (non partecipa al voto il consigliere Amati - risultano assenti i Gruppi La Puglia con Emiliano e Movimento Schittulli-A.P.).

Decimo argomento in discussione è la mozione Conca, Galante del 09/06/2016 "Attuazione Numero Unico Europeo dell'Emergenza (112 NUE) nella Regione Puglia". Il consigliere Conca illustra la mozione. Interviene l'assessore Negro e il consigliere Pentassuglia. La mozione, posta ai voti, è approvata all'unanimità (non partecipa al voto il consigliere Amati - risultano assenti i Gruppi La Puglia con Emiliano e Movimento Schittulli-A.P.).

Il Presidente, come da accordi intervenuti nella Conferenza dei Capigruppo, dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio per il giorno 23 c.m.

La seduta termina alle ore 16.03.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Leo e Liviano D'Arcangelo.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Risposta scritta alle interrogazioni

PRESIDENTE. È pervenuta risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

- Trevisi, Casili: "Previsione nei regolamenti edilizi comunali dell'installazione d'infrastrutture elettriche per la ricerca dei veicoli ai fini del conseguimento del titolo abitativo per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale (art. 4, co.1-ter, DL 83/2012)";

- Trevisi, Barone: "Erogazione e monitoraggio dei finanziamenti per gli interventi di riduzione del rischio idrogeologico nell'area garganica".

Assegnazioni alle Commissioni

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione II

Proposta di legge a firma del consigliere Lacarra "Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 (Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia successivamente modificata dalla legge regionale 30 dicembre

2013 n. 45 (Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia))".

Commissione IV

Proposta di legge a firma del consigliere Casili "Integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014 n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli)".

Interrogazioni e mozioni presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

interrogazioni:

- Abaterusso (*ordinaria*): "Consorti di difesa di Puglia – Tutela dei lavoratori";

- Galante, Trevisi, Di Bari (*con richiesta di risposta scritta*): "Adeguamento dei sistemi tecnologici a tutela della sicurezza dell'esercizio ferroviario sulle reti regionali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 05 agosto 2016";

- Galante, Trevisi (*con richiesta di risposta scritta*): "Polveri prodotte dalle attività estrattive della cava Mater Gratiae, ubicata in agro di Statte – proprietà della società ILVA";

e le seguenti

mozioni:

- Trevisi: "Allarme in Puglia: insolita moria di delfini e tartarughe sulla costa jonica-salentina";

- Mazzarano, Turco, Zinni, Colonna, Cera: "Epatite C".

PDL Amati, Zinni, Colonna, Ventola, Campo, Pentassuglia "Modifiche agli articoli 5 e 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 – Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il mi-

glioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 5), reca: «PDL Amati, Zinni, Colonna, Ventola, Campo, Pentassuglia "Modifiche agli articoli 5 e 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 – Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

CARACCILO, *relatore*. Signor Presidente, se i colleghi sono d'accordo, possiamo dare per letta la relazione.

PRESIDENTE. La legga.

CARACCILO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, nell'ambito di una politica diretta a equità nel sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale, la presente proposta di legge intende unicamente prorogare al 31 dicembre 2017 il termine entro cui è consentita la presentazione di istanze abitative in materia edilizia, al fine di conseguire gli incrementi volumetrici consentiti dalla legge regionale n. 14 del 2009.

Si tratta di ampliare semplicemente il termine di validità del cosiddetto "Piano Casa". Il motivo di tale proroga, osservato anche dalla prospettiva dei ripetuti provvedimenti legislativi di proroga del termine sancito dal documento legislativo storico, consiste nell'assicurare i benefici delle disposizioni normative in corso anche ai cittadini che, per motivi congiunturali, per esempio la mancata disponibilità economica per intraprendere un'iniziativa edilizia, non siano stati nelle condizioni di avanzare la propria istanza progettuale.

In assenza di proroga, oppure con proroghe accompagnate a modifiche restrittive rispetto all'impianto originario della legge, si consoliderebbe la valorizzazione del patrimonio edi-

lizio appartenente ai cittadini, la cui disponibilità economica sia stata in grado di intercettare con tempestività, ovvero con le precedenti proroghe, le misure di sostegno all'attività edilizia.

Ciò rappresenterebbe un'apprezzabile ingerenza dei poteri pubblici nel normale andamento del mercato, a fronte delle ancora sussistenti finalità individuate dal legislatore storico, rilancio dell'economia mediante il sostegno dell'attività edilizia e miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza anche con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della regione, nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità agli edifici.

A raccogliere la detta impostazione politico-concettuale adempie la disposizione dell'articolo 2. Fa coppia con quanto detto la previsione dell'articolo 1 della proposta di legge, trattato in sede di relazione in sequenza invertita rispetto all'articolo 2 della proposta stessa solo per seguire la sistematica della legge regionale che si intende modificare.

L'articolo 1 della proposta, infatti, intende procrastinare il termine dell'1 agosto 2015, previsto quale termine temporale di esistenza dell'immobile su cui far valere i benefici del cosiddetto "Piano Casa". In altri termini, il testo originario della legge prevedeva l'accesso ai benefici del cosiddetto "Piano Casa" agli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Con provvedimenti successivi anche tale termine è stato parallelamente procrastinato, con il risultato che, ad oggi, risulta sancito nel termine dell'1 agosto 2015.

È superfluo considerare l'ulteriore dettaglio che anche la proposta di tale modifica, cioè 1 agosto 2016 (articolo 1 della proposta) corrisponda agli intenti politico-economici già trattati con la parte di relazione afferente all'articolo 2.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. Non siamo in grado di procedere perché, in maniera un po' bizzarra, a soli due articoli questa mattina sono arrivati 16 emendamenti, su un testo che avrebbe dovuto semplicemente prorogare il termine del Piano casa.

(La seduta, sospesa alle ore 13.52, riprende alle ore 15.26).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

La materia urbanistica è di per sé ostica. Ho visto che, come spesso avviene nelle sedi istituzionali, arrivati all'urbanista la fantasia si scatena. *[interruzione audio]*

Cominciamo dagli emendamenti che riguardano modifiche all'articolo 3 della legge n. 14, prima di arrivare all'articolo 1, che introduce modifiche all'articolo 5.

È stato presentato un emendamento (n. 1), a firma dei consiglieri Colonna, Zinni, Ventola e Amati, del quale do lettura: «Aggiungere il seguente articolo:

art. 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole del comma 1:

“nonché gli edifici non residenziali, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 500 metri³” sono sostituite dalle seguenti “nonché gli edifici non residenziali, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1.000 m³”.

Ha chiesto di parlare il consigliere Colonna. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, l'emendamento ha trovato il sostegno, oltre che del collega Sabino Zinni, anche di Fabiano Amati e di Francesco Ventola. Il confronto c'è stato anche con altri colleghi. L'emendamento ha la finalità di elevare la soglia limite per gli edifici non residenziali interessati dall'eventuale ampliamento. Attualmente la legge pone il limite di 500 metri cubi per edificio esistente. Con l'emendamento si eleva questa soglia a 1.000 metri cubi per andare incontro a un'esigenza espressa diffusamente.

La limitazione di 500 metri cubi ha di fatto reso sostanzialmente inapplicata quella disposizione. Tutto qui.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis,
Franzoso,
Gatta,
Loizzo, Longo,
Mennea,
Negro,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Casili, Conca,

Di Bari,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	4

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 2), a firma dei consiglieri Amati, Zinni, Pentassuglia, Ventola e Colonna, del quale do lettura: «Aggiungere il seguente articolo:

Articolo _____

(Modifiche alla Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)

All'articolo 3 comma 1 eliminare le parole "con esclusione degli edifici non residenziali ubicati nelle zone territoriali omogenee D) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968."»

Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Il parere è favorevole. Ringrazio i colleghi consiglieri per la collaborazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 2.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna, Congedo,

De Leonardis,
Franzoso,
Gatta,
Loizzo, Longo,
Mennea,
Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Casili, Conca,
Di Bari,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	4

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 3), a firma dei consiglieri Colonna, Zinni, Ventola e Amati, del quale do lettura: «Aggiungere il seguente articolo:

art. 4

Integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del comma 1, aggiungere:

“A seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli edifici non residenziali non possono essere destinati ad uso residenziale qualora ricadano all'interno delle zone territoriali omogenee E) di cui all'articolo 2 del D. M. n. 1444/1968”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Colonna. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, molto rapidamente, l'emendamento propone di escludere dall'applicazione della misura premiale prevista dall'articolo 4 dalla legge n. 14, vale a dire interventi di demolizione e ricostruzione con la premialità del 35 per cento, gli edifici non residenziali ubicati in zona omogenea agricola per evitare effetti distorsivi che un'applicazione letterale della norma attualmente vigente potrebbe determinare.

Mi riferisco alla possibilità di convertire a uso residenziale anche immobili che molto spesso ci sono in zone agricole, anche di cospicua dimensione, destinati a uso agricolo.

Resta in piedi, quindi, tutta la misura premiale, così come era configurata originariamente, con la possibilità anche di convertire a uso residenziale gli edifici non residenziali, ma si esclude solo l'ipotesi della tipologia di immobili ubicati in zona agricola. In questa ipotesi l'immobile può essere interessato alla misura premiale, ma senza cambio di destinazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Il parere è favorevole.

Chiedo scusa per l'equivoco di prima, ma comunque il parere era favorevole davvero anche al secondo emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 3.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,

Blasi,
 Campo, Caroppo, Cera, Colonna, Congedo,
 De Leonardis,
 Gatta,
 Loizzo, Longo,
 Mazzarano, Mennea, Morgante,
 Negro,
 Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
 Romano,
 Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Casili, Conca,
 Di Bari,
 Laricchia,
 Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri contrari	5

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 4), a firma dei consiglieri Colonna, Zinni e Amati, del quale do lettura: «Articolo (Modifiche al comma 3 dell'art. 4 della L.R. 30 luglio 2009, n. 14)

1. Al comma 3 dell'art. 4 della L.R. 30 luglio 2009, n. 14, dopo le parole “degli allineamenti dei manufatti preesistenti”, sono aggiunte le parole “limitatamente alla sagoma preesistente”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 4.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
 Blasi, Bozzetti,
 Campo, Caroppo, Casili, Cera, Colonna,
 Congedo,
 De Leonardis, Di Bari,
 Galante, Gatta,
 Laricchia, Loizzo, Longo,
 Mennea,
 Negro,
 Pendinelli, Pentassuglia, Pisicchio,
 Romano,
 Trevisi, Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 5), a firma dei consiglieri Colonna, Zinni e Amati, del quale do lettura: «Articolo ____ (Modifiche al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 30 luglio 2009, n. 14)

1. Al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 30 luglio 2009, n. 14, dopo le parole “possono essere realizzati”, sono aggiunte le parole “per una volta soltanto”».

Per rispettare la sequenza della legge originaria che stiamo modificando, dobbiamo votare prima questo emendamento e poi l'articolo 1 del nuovo testo.

Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Questo emendamento ha senso per l'articolo 3, più che per l'articolo 5, perché il concetto “per una volta soltanto” è

da applicare all'ampliamento del 20 per cento. È evidente che la demolizione e la ricostruzione si fanno una volta sola.

L'articolo 3 riguarda gli ampliamenti e l'articolo 4 la demolizione e ricostruzione. Quindi, specificare che può avvenire per una volta soltanto è significativo solo in relazione all'articolo 3 relativo agli ampliamenti.

Suggerirei, quindi, che sia inserito al comma 1, ma dell'articolo 3, non dell'articolo 5, "possono essere ampliati". Suggerirei questa modifica a coloro che l'hanno proposto.

Questo emendamento è importante, ma riguarda il comma 1 dell'articolo 3.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Oggi stiamo già dando una proroga al Piano casa, finita la quale il discorso è chiuso.

PRESIDENTE. Questo non attiene alla proroga del Piano casa, se ho capito bene.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. No, questo non attiene alla proroga.

MARMO. Il disegno di legge, però, attiene alla proroga. Sta diventando un *omnibus* di tante cose, a cui ho contribuito anch'io. Il mio emendamento, però, finirà male. Già lo prevedo.

È inutile dire "una sola volta", quando sappiamo - la storia del fascicolo edilizio di quell'immobile sarà quella - che oggi c'è questa possibilità e che si stanno riaprendo i termini per una sola volta. È chiaro che, una volta chiusi i termini, non sarà più possibile. Questo è completamente inutile, anzi, è un eccesso di limitazione che non serve.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. È pleonastico.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, questo emendamento raccoglie una sollecitazione decisa del Governo, ossia dell'assessore. Dal punto di vista tecnico suggerirei, a questo punto, di inserire l'inciso "per una volta soltanto" nel primo comma dell'articolo 3, all'inizio: dopo le parole "possono essere ampliati" aggiungiamo "per una volta soltanto". Ovviamente, con il collega Marmo condivido che il senso e la *ratio* di questa legge, che è una legge eccezionale, debbano indurre a concludere che la misura eccezionale vale per una sola volta.

Ad ogni modo, poiché dal Governo è venuta questa forte sollecitazione, questo inciso, pur ridondante, lo possiamo inserire nel primo comma dell'articolo 3, dopo le parole "possono essere ampliati per una volta soltanto". Poi la norma prosegue così com'è.

Al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole "possono essere ampliati", sono aggiunte le parole "per una volta soltanto".

PRESIDENTE. Se siamo d'accordo, possiamo riformulare in questo modo, purché qualcuno lo formalizzi.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 5, così come è stato modificato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Galante,

Laricchia, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Pandinelli, Perrini, Picicchio,
Romano,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Franzoso,
Marmo, Morgante.

Si sono astenuti i consiglieri:

Caroppo,
De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	28
Hanno votato «no»	3
Consiglieri astenuti	2

L'emendamento è approvato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Modifiche all'articolo 5 della l. r. 14/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009 n. 14, sostituire il periodo alfanumerico "1° agosto 2015" con il periodo alfanumerico "1° agosto 2016".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,

Bozzetti,
Campo, Caroppo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro,
Pandinelli, Pentassuglia, Picicchio,
Romano,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (n. 6), a firma del consigliere Pentassuglia.

Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Il Governo è contrario. A parte il discorso del referto tecnico, questa norma introduce elementi non necessari in relazione alla legge. Si tratta di elementi di dettaglio tipici dell'autonomia non solo dei Comuni, ma addirittura dalla documentazione richiesta degli uffici tecnici.

La legge consente l'utilizzo, anche se in maniera forse non specificatissima, di questi diritti volumetrici in un condominio, ma non specifica da nessuna parte la documentazione necessaria.

Non è necessario che una legge specifichi in questo senso. Pertanto, il fatto che l'applicazione nel singolo Comune sia difficoltosa o costosa per una richiesta anomala ed eccessiva dell'istruttore non è motivo perché la Re-

gione normi quanto non è proprio indicato. Non è una preclusione che la nostra legge aveva messo e che viene superata. La nostra legge, correttamente, non forniva alcun tipo di indicazione sulla documentazione da produrre. Quindi, si tratta di un fatto organizzativo dei singoli Comuni e – direi – dell'ufficio tecnico.

PENTASSUGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Assessore, prendo atto del parere. Mi ero preoccupato, invece, di risolvere un problema dei cittadini. A differenza del fatto che non è esplicitato, chi deve assolvere alla possibilità di ampliare e ricevere quello che è previsto per legge è tenuto non solo a chiedere i pareri ai condomini, ma anche a far stilare gli atti notarili. Il costo, quindi, diventa esorbitante e non c'è parità di trattamento.

Pertanto, pur non considerandola nella legge, ritenevo che un'esplicitazione con questo comma aggiuntivo potesse aiutare nell'esercizio del diritto ad avere questa opportunità di ampliamento. Ne prendo atto. Mi ero limitato a mettere in evidenza questa possibilità. Tra l'altro, con la perizia giurata del tecnico competente, che poi è titolato a fare la pratica secondo legge, si ovviava e, quindi, si semplificava, perché l'oggetto di queste misure è anche quello di semplificare la vita del cittadino che accede a un beneficio.

Onestamente, ho visto anche dalla norma che questo è riconducibile all'attività comunale. Va bene.

Mi auguro che ogni Comune si doti di regolamento. Se non lo fa, c'è comunque, su 258 Comuni in Puglia, una disparità di trattamento.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Dal punto di vista tecnico, oltre alla dimensione condominiale o consorziate, questo comma si ricollega al precedente e va ad affrontare la questione degli edifici plurifamiliari della tipologia cosiddetta a schiera. La norma esistente contempla solo la richiesta di salvaguardare l'assetto architettonico complessivo dell'insediamento abitativo. Per tradurre in maniera più semplice, siamo dinanzi a un classico insediamento a schiera, frutto di una lottizzazione. Pertanto, è ovvio che la norma richiedeva che ci fosse una coerenza dal punto di vista tipologico e architettonico.

L'intervento che suggerisce il collega Donato Pentassuglia, a mio parere, ha un valore ulteriore. Non si tratta tanto di entrare nelle dinamiche condominiali delle tabelle millesimali, che è un elemento di supporto all'istruttoria. Non è questo il punto, ma potrebbe essere molto utile, proprio dal punto di vista amministrativo, in quanto la perizia giurata andrebbe anche ad attestare che il premio volumetrico non è stato già sfruttato da altri soggetti.

Ciò significa che, se l'intervento è stato concepito organicamente, è possibile anche immaginare che la volumetria sia già esaurita e il premio volumetrico già utilizzato e non suscettibile di ulteriore utilizzazione. Pertanto, l'emendamento ha anche questa finalità, questa ulteriore precisazione.

Comprendo lo sforzo dell'assessore, che ha l'esigenza di non affaticare oltremodo gli uffici e le attività amministrative degli Enti locali. Bisogna, però, anche prendere atto, da parte di chi ha vissuto la trincea come tantissimi di noi, a partire dall'assessore, che la trincea delle amministrazioni locali vede funzionari e tecnici che devono affrontare una pluralità di situazioni e che hanno bisogno, a volte, anche di essere guidati. Questa esigenza magari aiuta a guidare il processo decisionale delle strutture comunali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Negro.

NEGRO, *assessore al welfare*. Condivido la risposta fornita e la posizione assunta dalla collega Anna Maria Curcuruto, ma intervengo per sottolineare, in effetti, le difficoltà denunciate dal collega Pentassuglia.

Pensando ai cittadini – chi mi conosce lo sa –, sono contrario a quel famigerato complessivo provvedimento di riforma della cosiddetta Bassanini, perché fra le tante distorsioni, per esempio, ha lasciato in mano ai singoli funzionari dei vari Enti comportamenti personali. Pertanto, succede che un cittadino in Puglia vada a fare un'istanza al Comune di Bari e si veda trattato in modo diverso rispetto a quello di Lecce, di Muro, di Sanarica o di Melpignano.

Riconosco e ritengo apprezzabile il tentativo dei colleghi che vogliono cercare, attraverso la legge, di imporre comportamenti omogenei sul territorio regionale. Assessore Curcuruto, ne sono particolarmente attratto perché anche nel mio settore del *welfare*, come lei sa, nella sanità, la disparità di erogazione dei servizi è a 360 gradi.

Mi sento di rivolgere alla collega assessore Curcuruto, il suggerimento di emanare una circolare, con la sua autorevole firma, che possa dare poi esplicitazione a questa legge ed elencare alla fine i documenti.

Bisogna fare proprio questo, caro assessore: a livello elementare bisogna pretendere i documenti 1, 2, 3 e 4 che siano validi per tutti gli uffici tecnici.

PRESIDENTE. Con questa proposta dell'assessore Negro potremmo ritirare l'emendamento, ma il proponente chiede di sottoporlo al voto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Confermo che effettivamente l'argomento è materia più adatta a una circolare che altro, ragion per cui vediamo di redigere questa circolare per chiarire anche gli aspetti privatistici.

D'altronde, c'è il fatto che in una prima

applicazione si possa non utilizzare la volumetria per uso proprio. Pensiamo al discorso di un edificio a carattere condominiale. Questa norma, così com'è stata pensata, è applicabile oggi anche a un edificio condominiale. Quindi, è vero che il diritto volumetrico si sostanzia in una quantità per ognuna delle unità immobiliari del 20 per cento, ma si pone anche il problema – e si pone anche negli altri Comuni – dell'acquisto anche delle unità volumetriche degli altri. Questo articolo non lo esamina.

È chiaro che uno ha diritto a quella volumetria, ossia al suo 20 per cento, ma il problema è quando si acquisiscono le quantità volumetriche in capo alle altre unità. Questo argomento qui non è risolto. Nella circolare potremmo risolvere un aspetto e l'altro.

PRESIDENTE. Non c'è sensibilità all'appello.

PENTASSUGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Capisco gli appelli a ogni richiesta di un consigliere. Assessore, da giugno sto aspettando la modifica al Regolamento sulle misure di conservazione su SIC e ZPS. Le faccio questo esempio. Siamo arrivati a fine novembre e le misure di conservazione non sono state modificate.

Mi auguro che lo facciate entro dicembre, perché a gennaio ci saranno cittadini pugliesi che prenderanno le denunce penali e che si dovranno pagare l'avvocato penalista, con tutto il rispetto della professione dell'avvocato penalista, per incongruenze degli uffici regionali. In un altro emendamento ho letto cosa ha scritto un dirigente.

Noi tentiamo di fornire risposte. Saranno più o meno esaustive. Qui non c'è nessun tutologo. Lei in quanto tempo potrà fare, tenuto conto che il suo Assessorato ha sicuramente una visione più ampia della mia, una circolare

che sappia rispondere alle esigenze dei 258 Comuni pugliesi?

Ritiro l'emendamento, sperando di fare cosa gradita, ma anche di fare appello a lei di scrivere la circolare immediatamente e poi di vedere se questa riforma organica arriverà a gennaio o a dicembre dell'anno prossimo, quando riproporremo la proroga del Piano Casa.

È normale che ogni norma non possa stare all'interno di ogni pezzo di ragionamento, ma, onestamente, non so definire la questione.

PRESIDENTE. Chiedo all'altro firmatario, collega Ventola, se conferma l'emendamento.

VENTOLA. Sì, Presidente, lo confermo.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 6.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Bozzetti,
Caroppo, Casili, Cera, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari,
Franzoso,
Galante, Gatta,
Laricchia, Longo,
Manca, Marmo, Mennea, Morgante,
Negro,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini,
Romano,
Trevisi,
Ventola, Vizzino.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Loizzo,
Nunziante,

Piemontese,
Santorsola,
Turco.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
Mazzarano,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	27
Hanno votato «no»	5
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento è approvato.

[interruzione audio]

È stato presentato un emendamento (n. 7), a firma dei consiglieri Laricchia e Trevisi, del quale do lettura: «All'articolo 5, *Condizioni e modalità generali*, dopo il comma 6 quater è aggiunto il seguente:

“Le percentuali di incremento volumetrico previste dagli articoli 3 e 4 sono elevate di un ulteriore 5 per cento per gli edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici ad uso diverso qualora l'intervento preveda la messa in sicurezza sismica dell'intero edificio, purché la stessa non sia già obbligatoria per legge”».

Ha chiesto di parlare la consigliera Laricchia. Ne ha facoltà.

LARICCHIA. Signor Presidente, con questo emendamento cerchiamo di incentivare, nel mondo dell'edilizia, i lavori che potrebbero mettere in sicurezza sismica gli edifici.

Ciò a dimostrazione del fatto che, secondo noi, il futuro dell'architettura e dell'edilizia è nella direzione della messa in sicurezza e dell'efficientamento energetico – come nell'emendamento successivo – e non certamente

nella direzione del continuo utilizzo di suolo. Ci pare che, garantendo un ulteriore 5 per cento, si possano incentivare gli interventi che prevedono la messa in sicurezza sismica dell'intero edificio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Questo emendamento non è coerente con la norma degli articoli 3 e 4. Dico questo perché nel momento in cui si demolisce e ricostruisce interamente un edificio, si è tenuti a rispettare le norme di sicurezza. Quindi, l'emendamento potrebbe avere vago senso in relazione all'ampliamento. Tuttavia, nell'ampliamento, dal punto di vista delle norme di sicurezza, è di scarsa possibilità di attuazione.

Consideriamo, ad esempio, il caso dell'ampliamento dell'edificio condominiale di prima: non sarei, comunque, mai in grado di adeguare staticamente il resto dell'edificio. Ma consideriamo anche la casa singola. Già la norma prevede, per quanto riguarda le strutture in cemento armato, che quando si fa un ampliamento a una struttura si deve garantire la statica dell'insieme oppure rendere staticamente autonoma la parte in ampliamento.

Questo è il problema per il quale, per esempio, gli ampliamenti – questo 20 per cento – è difficilissimo, per il calcolo delle strutture in cemento armato, che siano consentiti in sopraelevazione, proprio perché è difficilmente conciliabile con la statica del fabbricato.

Pertanto, è una norma che non ha senso. Se quando si mette l'incentivazione volumetrica, quella prevista nella legge n. 13 per la sostenibilità energetica, questo ha senso, perché si può andare anche sull'involucro, nell'adeguamento statico questo non è applicabile.

Quindi, il parere negativo è determinato non dal fatto che l'idea non sia buona, ma dal fatto che per quanto riguarda l'articolo 4 già

lo richiede la legge e, per quanto riguarda l'articolo 3, è impossibile da attuare.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Vorrei rimarcare, per un verso, quello che ha già detto l'assessore. Se si tratta di intervento di demolizione e ricostruzione, mi pare ovvio che lo stesso debba essere compatibile con le misure in materia di statica e sicurezza dal punto di vista del rischio sismico.

Tuttavia, voglio sottolineare che anche gli interventi in ampliamento sono regolati dall'articolo 7 della legge stessa, che recita: «per gli interventi di cui all'articolo 3 – appunto gli ampliamenti – il progetto esecutivo riguardante le strutture deve essere riferito all'intero edificio». Peraltro, uno dei grossi ostacoli che incontrano coloro che vogliono intervenire su strutture esistenti, molto spesso fatiscenti, è che l'ampliamento non è possibile perché va incontro ai limiti derivanti dagli aspetti di natura statica e sismica. La legge impone una valutazione complessiva.

L'emendamento, dunque, sostanzialmente non può aggiungere nulla di nuovo rispetto a quello che il quadro normativo ci consegna.

LARICCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARICCHIA. Per il momento rispondo solo all'assessore, perché avrei bisogno di ulteriore tempo (che probabilmente non avrò) per rispondere al collega Colonna.

In realtà, questo emendamento intanto specifica che naturalmente la messa in sicurezza è incentivata, purché non sia già obbligatoria per legge.

Questa è la risposta in merito all'obiezione sull'articolo 4, parte che comunque si può anche subemendare.

Per quanto riguarda, invece, la questione dell'ampliamento, quindi il riferimento all'articolo 3, di fatto l'emendamento non toglie nulla, perché le percentuali rimarrebbero comunque quelle garantite; al massimo, si aumenta del 5 per cento la possibilità di ampliamento se c'è anche la messa in sicurezza sismica.

Quindi, non c'è nessun blocco, c'è solo un'incentivazione della messa in sicurezza laddove possibile.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 7.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
De Leonardis, Di Bari,
Galante, Gatta,
Laricchia,
Marmo, Morgante,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Franzoso,
Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Santorsola,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Congedo,
Perrini,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	11
Consiglieri contrari	22
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 8), a firma dei consiglieri Trevisi e Laricchia, del quale do lettura: «All'articolo 5, *Condizioni e modalità generali*, dopo il comma 6 quater è aggiunto il seguente:

“Le percentuali di incremento volumetrico previste dall'articolo sono elevate di un ulteriore 10 per cento purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 'Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia' e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 'Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia' e successive modificazioni, alla corrispondente classe A”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Trevisi. Ne ha facoltà.

TREVISI. Con questo emendamento chiediamo un incremento volumetrico per gli edifici che si spingono oltre i requisiti minimi di legge.

Come sapete, i requisiti minimi di legge prevedono prestazioni energetiche minime,

che di solito portano al raggiungimento di una classe B o di una classe C.

Per i proprietari che fanno ancora di più, quindi arrivano a una classe A dove c'è il solare termico, dove c'è il fotovoltaico, dove c'è un ampio pacchetto di isolamento termico, insomma dove c'è una tecnologia superiore che consente di ottenere bassi consumi e impatti ambientali molto ridotti, si propone di dare un ulteriore incremento di premio volumetrico.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Colleghi, noi stiamo prorogando la legge, ne stiamo chiarendo alcuni aspetti e stiamo eventualmente abilitando chi fino a questo momento non lo era ad utilizzare lo strumento per via di alcune preclusioni che magari erano anche delle contraddizioni.

A prescindere da tutte le questioni, se è possibile o non è possibile, per motivi strutturali o per motivi gravitazionali, per motivi energetici o per quel che ci pare, noi stiamo prorogando. Quindi, mi sembra che sia iniquo modificare i benefici volumetrici rispetto al passato. Questo significherebbe che chi ha usufruito dello strumento nel 2009, 2010, 2011 e via dicendo, aveva un regime volumetrico e chi invece ne usufruirebbe a seguito dell'entrata in vigore di questa legge, che è una proroga, cioè un'estensione nel tempo ulteriore di abilitazioni che derivano dal Piano casa, ne avrebbe un altro. Mi sembrerebbe francamente ingiusto e iniquo – considerato che è pacifico che l'intervento si possa fare una sola volta, al di là delle specificazioni – dare l'opportunità, diversamente dalla proroga, per ulteriori incrementi volumetrici, sia pure giustificati da elementi magari di prospettiva che possono farci piacere, come quello dell'efficientamento energetico.

Sono uno dei proponenti di questa legge e nella relazione abbiamo scritto che criteri di equità e di giustizia, affinché il legislatore non

modificasse il mercato immobiliare, ci portavano a dire che bisognava estendere il regime di proroga nel tempo, perché la proroga è un'estensione nel tempo e non un'estensione di oggetti.

Avendo accolto emendamenti che hanno ampliato l'abilitazione, ma con riferimento a chi non poteva e magari oggi può, oppure chi non poteva per via di contraddizioni intrinseche alla legge, per questi motivi invito i colleghi a ritirare questi argomenti, pur meritevoli di attenzione. Essi rientrano sicuramente nell'ambito di un provvedimento complessivo di riordino della materia – rispetto alla quale il Governo regionale si è impegnato anche l'anno scorso, quando abbiamo approvato l'ulteriore regime di proroga, che immagino di qui a qualche mese arriverà in quest'Aula – magari legandolo anche al concetto di rigenerazione, che è un concetto urbanisticamente più proprio per rincorrere le prospettive dell'efficientamento energetico e dell'adeguamento sismico.

Chiederei eventualmente un rinvio di questa riflessione a quella sede, ma per ora è consigliabile attenerci al regime di estensione del tempo, con le abilitazioni che si emancipano dalle contraddizioni. Grazie.

TREVISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI. In realtà nessuno sta cambiando le condizioni che erano previste negli anni passati, perché si può tranquillamente non spingersi fino a una classe energetica così estrema, così costosa come la classe A, e prendere lo stesso incremento volumetrico, al pari degli anni scorsi, senza aumentare le prestazioni energetiche fino a quel livello.

Stiamo dicendo un'altra cosa, stiamo agguinzando un caso che non cambia quello che era successo in precedenza, ma prevede la possibilità, per chi realizza un edificio particolarmente efficiente, di usufruire di un pre-

mio volumetrico in più, nulla togliendo a chi non vuole farlo. Chi vuole continuare, come in passato, ad avere lo stesso premio, senza spingersi verso una classe energetica così elevata, può farlo liberamente quest'anno come negli anni passati.

Quindi, non accettiamo l'illuminazione del consigliere Amati.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Sarebbe auspicabile che, soprattutto su una normativa di carattere strettamente tecnico, che ha inevitabilmente dei risvolti anche su economia, contesti sociali e contesti urbani, la discussione fosse calibrata anche dal punto di vista terminologico.

Alle argomentazioni offerte da Fabiano Amati aggiungo che un ulteriore aumento del 10 per cento è già nelle cose, è già previsto, perché al 35 per cento previsto di ampliamento premiale dalla misura di cui all'articolo 4, nei Comuni, in virtù della legge regionale n. 13/2008 sull'abitare sostenibile, si aggiunge, ove vi siano le condizioni, un ulteriore premio volumetrico che arriva al 10 per cento, quando la nuova costruzione raggiunge il livello 5 di sostenibilità.

La legge n. 13 del 2008 ha già previsto questo. Quindi, le nuove costruzioni in realtà beneficiano dell'aumento del 35 per cento di cui alla legge n. 14 ora all'esame, più il 10 per cento della legge n. 13 del 2008.

Il livello 5 significa anche arrivare a un grado di efficienza energetica come quello proposto con l'emendamento.

ZINNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZINNI. Signor Presidente, vorrei provare a riprendere il filo del ragionamento.

Nessuno discute la bontà dell'impostazione

che vuole incentivare l'efficientamento energetico. C'è una linea legislativa che viene da lontano, dettata dall'Unione europea, alla quale l'Italia si è adeguata, come al solito, un po' tardi e un po' male.

Il contesto in cui inseriamo queste riflessioni, quindi questa proposta legislativa, deve essere congruo e adeguato. Collega Trevisi, quello che si vuole dire – non intendo dare l'interpretazione autentica dell'intervento del consigliere Amati, che non ha bisogno certamente della mia chiarificazione – è che non è sul terreno della premialità volumetrica che si può incentivare questo discorso, soprattutto in un contesto di proroga legislativa.

Noi stiamo prorogando il Piano casa. Abbiamo inserito in una leggina con due articoli sedici emendamenti, in maniera sovrabbondante, per cercare soltanto di chiarire – questo era lo spirito degli emendamenti di cui abbiamo parlato stamattina in una breve riunione preliminare che voleva dare questo indirizzo – i punti oscuri che le leggi pregresse si erano portate dietro.

Non possiamo, però, in un contesto di proroga, aggiungere norme di questo tipo, perché è contraddittorio con l'intento stesso di una legge di proroga. Una legge di proroga è una legge che riapre dei termini, punto.

Cito un esempio per tutti. Il collega Colonna, il cui emendamento ho subito sottoscritto, ne ha proposto uno molto tecnico – che voi, guarda caso, avete bocciato – sulla non usufruibilità del cambio di destinazione d'uso nelle zone E.

Stiamo utilizzando un linguaggio altamente tecnico, ma tradotto in italiano significa che se non avessimo chiarito questo passaggio il rischio sarebbe stato di far costruire il residenziale in una zona dove non è permesso.

Quell'emendamento serviva a chiarire questo punto, che – ripeto – poteva anche non essere chiarito, perché nello spirito della legge è chiaro che in zona agricola non si può costruire residenziale. Siccome gli uffici comunali, in particolare magari di Comuni meno struttu-

rati, hanno bisogno a volte (come si dice al paese mio) della “o” fatta con il bicchiere, questo emendamento serviva a questo, cioè a chiarire.

Se in un contesto di proroga inseriamo elementi ulteriori e aggiuntivi, stiamo introducendo una disparità di trattamento. Questo ha detto il collega Amati e questo sottoscrivo in pieno rispetto a quelli che di questa norma si sono avvalsi negli anni scorsi e non hanno avuto la premialità di cubatura sull'efficiamento energetico.

Dopodiché, nessuno vuole sottovalutare l'istanza di efficientamento energetico, di adeguamento sismico, ma questo fa parte di un impianto di revisione complessiva che è in essere e che tutti – noi per primi o noi con voi – ci auguriamo venga all'attenzione di questo Consiglio quanto prima.

In quella sede, laddove stiamo parlando di misure organiche, potremo “divertirci” e metterci dentro tutto quello che è possibile per rendere il nostro patrimonio edilizio, abitativo e non, il più possibile adeguato e consono.

TREVISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per un'ultima precisazione, ne ha facoltà.

TREVISI. Posso anche condividere il ragionamento del collega Zinni, ma lui deve riconoscere che quello che ha appena detto vale anche per gli emendamenti precedenti. Se si tratta di un disegno di proroga, si doveva fare solo la proroga. Se lo presenta la maggioranza, il discorso di Zinni non vale; siccome l'abbiamo presentato noi, vale. Non è ammissibile.

Anche gli emendamenti precedenti, infatti, modificano quello che era valido negli anni trascorsi rispetto a Piani casa che sono stati votati negli anni passati in Regione Puglia.

Il discorso è chiaro, però non vedo uniformità di comportamento.

PRESIDENTE. L'emendamento viene confermato.

Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Il parere è contrario, ma voglio ribadire che la legge n. 13 del 2008 consente l'incremento volumetrico fino al 10 per cento, consente anche incentivi di carattere fiscale e riduzione degli oneri di urbanizzazione. Questi sono cumulabili con il 35 per cento della demolizione e ricostruzione, quindi comunque lo potranno fare. Inoltre, si va fino al 10 per cento, ma a seconda della classe energetica, quindi esattamente come il consigliere Trevisi stava proponendo. Non tutti i Comuni lo hanno fatto.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 8.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bozzetti,
Caroppo, Casili, Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Franzoso,
Galante, Gatta,
Laricchia,
Marmo, Morgante,
Perrini,
Stea,
Trevisi,
Ventola.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Cera, Colonna,
Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,

Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia,
Romano,
Santorsola,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	18
Hanno votato «no»	18

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 9), a firma dei consiglieri Amati, Zinni, Pentassuglia, Ventola e Colonna, del quale do lettura: « Aggiungere il seguente articolo: *Articolo (Modifiche alla Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)*

All'art. 6 comma 1 lettera b) aggiungere infine "in tale ultimo caso la proposta di strumento urbanistico esecutivo può prevedere gli incrementi volumetrici previsti dalla presente legge."».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 9.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Bozzetti,
Campo, Caroppo, Casili, Cera, Colonna,
Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta,
Laricchia, Loizzo, Longo,

Marmo, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 10), a firma dei consiglieri Pentassuglia, Caroppo, Ventola e Amati, del quale do lettura: «*Articolo 3 (Modifiche all'articolo 6 della Legge Regionale 30 Luglio 2009, n. 14)*

È soppresso l'art. 6 comma 1 lett. G) della Legge regionale 30 Luglio 2009, n. 14».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 10.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Bozzetti,
Campo, Caroppo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Marmo, Mazzarano, Mennea, Morgante,

Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 11), a firma dei consiglieri Pentassuglia, Caroppo, Ventola e Amati, del quale do lettura: «Articolo __ (Modifiche all'articolo 6 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)

All'art. 6 comma 2 della Legge regionale 30 luglio 2009 n. 14, si aggiunge la lettera d):

“d) l'individuazione di ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del PPTR approvato con deliberazione di giunta regionale n. 176/2015, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e dei luoghi”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 11.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Campo, Caroppo, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Marmo, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 12) a firma dei consiglieri Pentassuglia, Ventola e Amati, del quale do lettura: «Emendamento al Titolo. Aggiungere: “e modifiche alla legge 19 luglio 2013 n. 19”».

L'assessore riferisce di un referto negativo.

Ha chiesto di parlare il consigliere Pentassuglia. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Signor Presidente, stiamo parlando dell'emendamento n. 12, che è una modifica al titolo, poiché in effetti si modificava la legge n. 19 del 2003 con l'emendamento successivo.

Il referto a cui fa riferimento l'assessore riguarda appunto l'emendamento successivo, per il quale accolgo la richiesta di ritiro in ragione dell'approfondimento che dobbiamo fare con l'assessore Curcuruto e l'assessore

Giannini rispetto alla difesa del suolo, per quanto riguarda la delega che va assegnata ai Comuni.

Personalmente – lo voglio lasciare agli atti del Consiglio – non sono per niente d'accordo con il parere reso dalla struttura tecnica, in tanto perché interviene su una discussione che noi faremo, mi auguro, da qui a breve. L'altro emendamento non faceva altro che semplificare le procedure non delle autorizzazioni rispetto al Piano di assetto idrogeologico. Il referto è entrato a gamba tesa rispetto alla verifica e alla validazione dell'applicazione della capacità idraulica di tipo complesso per alcuni pezzi di alta e media pericolosità. Siccome nessuno vuole intaccare norme che possono inficiare procedimenti, ma lo scopo era soltanto di semplificare, per questa motivazione ritiro l'emendamento. A seguito del ritiro, anche il titolo decade, così rimaniamo solo sulla legge n. 14.

Chiedo anche al collega Ventola di ritirare la sua firma. Visto che c'è un approfondimento sul PAI molto particolare che, lo ripeto, non mi trova d'accordo nel merito di quanto scritto, siccome possiamo farlo nella modifica che l'assessore ha promesso porterà a breve, ne parleremo in quella circostanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Vorrei, in effetti, confermare quanto riferito.

A parte il fatto che la competenza della legge n. 19 è dell'assessore Giannini, ma soprattutto è una materia tutta da rivedere. Con il passaggio delle competenze a un'autorità di bacino territorialmente più estesa, quindi con il trasferimento della sede, tra l'altro lontano dalla Puglia, dovremo rivedere tutta la materia, altrimenti le complicazioni, anche semplicemente di comunicazione e di pareri, sarebbero veramente grandi.

Sarà necessario, lo confermo, mettere ma-

no alla materia nel suo complesso, in modo organico.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento a pag. 13 a firma dei consiglieri Pentassuglia, Ventola e Amati, del quale do lettura: «Modifiche alla legge 19 luglio 2013 n. 19.

All'articolo 4, comma 4 della Legge 19 del 19/01/2013 dopo il punto "g) al comma 1 dell'art. 15," aggiungere "h: all'art. 10"» è ritirato. Di conseguenza, decade l'emendamento a pag. 12.

Do lettura dell'articolo 2:

art. 2

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2009 n. 14, sostituire il periodo alfanumerico "31 dicembre 2016" con il periodo alfanumerico "31 dicembre 2017".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna,
Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Marmo, Mazzarano, Mennea,
Negro,
Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Santorsola, Stea,
Turco,

Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Galante,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30
Consiglieri astenuti	2

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 15) a firma dei consiglieri Colonna, Zinni, Ventola e Amati, del quale do lettura: «Aggiungere il seguente articolo:

Art. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33

1. All'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti al 30 giugno 2016 è ammesso qualora sussistano contestualmente le seguenti condizioni”;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

“4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti negli edifici condominiali è ammesso nel rispetto delle norme che disciplinano il condominio negli edifici. In particolare, se il sottotetto è parte comune, l'intervento sarà ammissibile previa deliberazione condominiale ai sensi dell'art. 1117-ter del codice civile; se il sottotetto è di proprietà individuale, l'intervento sarà ammissibile previo assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1122, secondo comma, del codice civile.”».

Lo anticipiamo rispetto al n. 14 perché mi pare che gli emendamenti siano stati catalogati in maniera impropria.

Ha chiesto di parlare il consigliere Colonna. Ne ha facoltà.

COLONNA. L'emendamento, sempre nell'ottica di gestire una fase di transizione verso il riordino complessivo già annunciato dall'assessore Curcuruto, punta a posporre la data di riferimento della legge n. 33 del 2007, sul recupero dei sottotetti in particolare da destinare a uso residenziale, che fissava come data ultima per l'esistenza dell'edificio il 30 giugno 2013.

L'emendamento sposta questo riferimento temporale al 30 giugno 2016, quindi la possibilità di convertire a uso residenziale i sottotetti varrebbe per gli edifici esistenti al 30 giugno 2016, e interviene sull'ultimo comma sempre dell'articolo 4 della legge n. 33, che attualmente preclude l'intervento di recupero a uso residenziale dei sottotetti quando il sottotetto è parte condominiale.

Siccome interviene nel merito di una vicenda civilistica, quella preclusione sembrava impropria.

La formulazione del comma 4-bis proposta con l'emendamento, invece, ammette l'intervento negli edifici condominiali, nel rispetto della disciplina condominiale, prevedendo, sempre nel rispetto della medesima disciplina, che ove si tratti di un sottotetto parte comune l'intervento è possibile dopo una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'articolo 1117-ter del Codice civile, che consente di modificare, con una maggioranza molto alta, la destinazione d'uso del sottotetto parte comune.

Se, invece, il sottotetto è di proprietà individuale, la norma proposta prevede semplicemente di rispettare l'obbligo dell'articolo 1122 del Codice civile, che sancisce che nelle proprietà individuali ove l'intervento possa pregiudicare sicurezza, decoro architettonico o l'elemento statico dell'edificio condominiale

le, è necessaria una comunicazione preventiva del proprietario all'amministratore.

L'obiettivo della riforma del condominio, ora recepita qui, è quello di gestire preventivamente i conflitti, perché se c'è qualche altro condomino che, avvisato dall'amministratore, ha da eccepire sull'intervento nel sottotetto di proprietà individuale, lo deve fare prima che il discorso vada avanti. Quindi, è una misura che mira a deflazionare la conflittualità e i contenziosi.

Come ha ricordato Sabino Zinni, intendo ribadire che si sta intervenendo su una fase di transizione, ma tutti questi interventi si muovono in una sola ottica. A me sono molto cari i temi che, con uno slogan, chiamiamo "zero soil", cioè zero consumo di suolo. È una materia che mi appassiona e mi motiva molto. Ebbene, le modifiche che stiamo facendo sono esattamente nell'ottica di ridurre al minimo interventi che possono comportare ulteriore consumo di suolo.

Purtroppo prima c'è stata la bocciatura, per me inspiegabile, dell'emendamento che escludeva gli interventi in zone agricole con la conversione a uso residenziale, ad esempio, di capannoni.

Inoltre, si riprende la legge del 2007 sui sottotetti perché, piuttosto che immettere sul mercato nuove unità abitative, nuovi edifici, si recuperano a uso residenziale sottotetti già esistenti, in questo caso, alla data del 30 giugno 2016.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 15.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

*Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,*

Blasi,
Campo, Caroppo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Marmo, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano,
Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 14) a firma dei consiglieri Colonna, Zinni, Ventola e Amati, del quale do lettura: «Modificare il titolo della proposta di legge come segue:

“Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Bozzetti,
Campo, Caroppo, Casili, Cera, Colonna,
Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Galante,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 16) a firma dei consiglieri Marmo, Caroppo, Damascelli e Franzoso, del quale do lettura: «*Art. aggiuntivo n. _____ DPR 380/2001 e s.m.i. – Deroga distanze ex art. 2 bis*

1. In attuazione dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto d'interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di demolizione-ricostruzione, anche con eventuale riconoscimento degli incentivi volumetrici, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime oppure ad una distanza dai fronti non finestrati degli edifici contermini, anche

in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale.

2. Tale deroga ai limiti di distanza dalle fronti non finestate degli edifici contermini può essere fatta valere, anche nelle zone d'impianto urbano consolidato nei casi d'intervento di "nuova costruzione con incentivazione volumetrica ex art. 12 LR. 13/2008", in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, fermo restando il resto».

Ha chiesto di parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. Mi spiace che questo emendamento aggiuntivo scontrerà il parere negativo dell'assessore perché non porta le firme di Pentassuglia, Amati e Ventola. Quindi, vi chiedo scusa se non vi ho coinvolto prima. Bisogna avere cordate giuste per avere successo nella vita!

Questo articolo aggiuntivo interviene con riferimento al Piano casa. In pratica, il Testo unico sull'edilizia, il decreto n. 380 del 2001, che tutti naturalmente conoscono, all'articolo 2-bis attribuisce alle Regioni la facoltà di derogare sia alle distanze tra fabbricati sia agli standard urbanistici. Dopo questa norma, molte Regioni si sono sbizzarrite nell'attivare questa facoltà concessa dal decreto n. 380.

Si sono verificati ricorsi alla Corte costituzionale da parte del Governo, che ha impugnato molte leggi regionali. Alcune delle quali hanno ricevuto la bocciatura diretta dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto che molte Regioni siano andate oltre perché, oltre alle distanze, soprattutto gli standard sono "minimi" che non possono essere derogati e, anzi, in caso di modifiche, si sarebbe dovuto aggiungere.

Delle leggi regionali che sono simili a questa che io mi sono permesso di presentare, quella della Regione Marche, quella della Re-

gione Umbria e quella della Regione Veneto sono state bocciate dalla Corte costituzionale. Quelle che, invece, superano questo livello di verifica e di controllo sono le leggi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia.

Io mi sono limitato a prendere le buone pratiche che sono state adottate in altre Regioni e a tentare di traslarle nella nostra legislazione.

Poi è intervenuto il decreto del Fare del 2013, che ha ribadito la facoltà per le Regioni di derogare alle distanze tra fabbricati, ma fatti salvi i poteri dello Stato centrale, che sono quelli dell'urbanistica in generale e della programmazione. Quindi, ha chiarito quello che era necessario fare.

La mia proposta di legge, quindi, è in linea con quelle che non sono state osservate né dal Governo nazionale né da altri soggetti. Pertanto, ritengo che norme di questo tipo, in una regione come la nostra (dove molte città si sviluppano orizzontalmente; dove abbiamo molte edificazioni basse che tendono a svilupparsi e si trovano in zone B e B3, quindi zone di completamento; e dove ci sono anche lotti interclusi in cui il Piano casa potrebbe consentire l'aumento della cubatura) troverebbero invece un limite proprio nella distanza tra i fabbricati. Credo che questo possa essere l'obiettivo, perché noi diamo solo un indirizzo e una facoltà a nostra volta ai Comuni, che devono modificare gli strumenti urbanistici per individuare qual è la deroga ottimale per ciascun Comune alla distanza tra fabbricati.

Credo dunque che la proposta sia assolutamente tranquilla dal punto di vista dell'accogliibilità nell'ordinamento regionale, perché ci è consentito dalle leggi a cui ho fatto riferimento. Spero che l'Aula voglia accogliere la proposta avanzata.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, in realtà si tratta di una disposizione interessante, però, come scrivono i proponenti nella relazione, citando l'articolo 2-bis, esso abilita le Regioni a prevedere con proprie leggi e regolamenti disposizioni derogatorie al DM 1444 nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici. Questo inciso è rilevante a questo fine. Vuol dire che le Regioni, se lo ritengono, possono abilitare i Comuni, nell'ambito della definizione della revisione degli strumenti urbanistici, a derogare alle distanze di cui al DM 1444/68. Questo significa che questa disposizione, così come è presentata, non appartiene all'argomento Piano casa, ma apparterebbe ad una disciplina diversa.

Peraltro, la stessa proposta dei colleghi non dà ai Comuni, così come in realtà il 2-bis vorrebbe fare, gli ambiti entro cui, in sede di revisione degli strumenti urbanistici, essi possono derogare alle distanze di cui al decreto ministeriale 1444.

Non ho controllato bene, ma mi sembra che la disposizione che viene ripresa, cioè quella della Regione Marche, non sia inserita nell'ambito del provvedimento Piano casa, ma nell'ambito di un provvedimento di carattere generale in recepimento dell'articolo 2-bis.

Secondo me, bisognerebbe presentare una proposta di legge. La possiamo presentare anche nei prossimi giorni, salvo che l'assessore non ci dica di essere pronta con l'altro provvedimento. Per quanto abbia fiducia nell'assessore, è capitato anche l'altra volta: abbiamo detto all'assessore che a noi stava bene il riordino, però ci saremmo autoassegnati un termine ed entro fine novembre avremmo fatto il Piano casa, e così abbiamo fatto. Credo che la medesima modalità potremmo utilizzarla in questo caso, quindi dare tempo congruo – lo decidiamo assieme – all'assessore e al Governo di presentare una proposta relativamente alle deroghe di cui all'articolo 2-bis.

L'assessore potrebbe dividerlo, ma il Governo regionale, nella sua collegialità, per

avventura potrebbe non dividerlo. In questa ipotesi, personalmente – non lo so gli altri colleghi, ma conosco la loro sensibilità in questa materia – sono disponibile ad apporre la mia firma rispetto alle previsioni dell'articolo 2-bis. In questo senso, però – non è fregatura, ma ragionevolezza – la estrometterei dall'argomento Piano casa.

L'offerta è credibile perché la statistica dei precedenti declina in favore della credibilità dell'offerta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

Assessore, non assuma impegni di provvedimenti organici altrimenti la criticano.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Lo so, a parte il fatto che ci chiedono tutti leggi uniche, invece voi mi stimolate a fare leggi *spot*, che io avrei voluto evitare.

Consigliere Marmo, la sentenza 231 del 20 settembre 2016 della Corte costituzionale contro la Liguria ribadisce ancora una volta che può essere derogata la norma delle distanze solo nell'ambito dei piani attuativi. Me la trovo nella cartella proprio perché ho affrontato l'argomento della deroga alle distanze, agli standard, dell'adeguamento alla norma del permesso di costruire convenzionato e dei cambi di destinazione d'uso, tutti questi elementi insieme per farne una legge organica con la rigenerazione urbana. Sono argomenti tutti estremamente funzionali alla rigenerazione urbana. Avevamo già visto che non si può andare con una norma, ma la questione va affrontata nell'ambito della pianificazione attuativa.

A maggior ragione, poi, considerato che «del doman non v'è certezza», parliamo di una norma che dovrebbe essere un vuoto a perdere. Invece, la norma che avete tracciato può far parte in maniera significativa anche in quello di cui mi sto occupando in questo periodo, anche se voi non ci credete. Pertanto,

passo l'emendamento nella cartellina rossa, quella delle norme in fase di elaborazione.

Il parere del Governo è contrario.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Sono onorato dell'attenzione dell'assessore e anche del parere contrario. Certo non lo sono della cartellina rossa. La prego, quella non è di mio gradimento.

Ritiro l'emendamento, solo alla condizione, Presidente, che la proposta di legge che le peverrà porti come prima firma quella di Amati, seconda firma quella di Ventola, terza firma quella di Pentassuglia e quarta firma la mia.

PRESIDENTE. Quindi si scioglie questo quartetto e se ne aggrega un altro.

MARMO. Solo a questa condizione, altrimenti l'autorizzo a respingere la proposta di legge.

PRESIDENTE. Una volta che volevo votarla!

L'emendamento è ritirato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso, così come emendata.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Bozzetti,
Campo, Caroppo, Casili, Cera, Colonna,
Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,

SEDUTA N° 44

RESOCONTO STENOGRAFICO

23 NOVEMBRE 2016

Galante, Gatta,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano, Mennea,
Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della
votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39

La proposta di legge è approvata all'unanimità.

Il consigliere Amati ha avanzato richiesta di urgenza.

La pongo ai voti.

È approvata all'unanimità.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio per martedì 29 novembre.

La seduta è tolta (ore 16.49).